

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative 3.52, 3.53, 9.029, 14.11 e 14.12 del Governo, 22.230 e 22.231 del Relatore, 22.021, 24.4, 25.43, 25.44, 27.93, 34.014, 37.14, 40.021, 43.039, 46.054, 46.055, 46.056, 49.38, 50.5, 52.027, 52.028, 52.029, 57.31, 57.32, 57.055, 60.068, 60.069, 60.070, 62.35, 64.13 e 64.020 del Governo</i>)	102
ALLEGATO 2 (<i>Relazione tecnica integrativa all'emendamento 50.5 del Governo</i>)	120
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	122
ALLEGATO 4 (<i>Articolo aggiuntivo 6.06 del Governo e relativi subemendamenti</i>)	139
ERRATA CORRIGE	101

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Edoardo FANUCCI, indi del vicepresidente Rocco PALESE. — Intervengono il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando e il sottosegretario all'economia e alle finanze Pier Paolo Barretta.

La seduta comincia alle 11.05.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

C. 4444 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dopo aver comunicato le sostituzioni, avverte che l'onorevole Crivellari sottoscrive la proposta emendativa Guidesi 51.02; l'onorevole Ginato sottoscrive le proposte emendative Guidesi 51.02 e De Menech 61.5; gli onorevoli Vico e Boccadutri sottoscrivono l'emendamento Fusilli 35.23; l'onorevole Antezza sottoscrive l'emendamento Ginefra 57.26; l'onorevole Bruno Bossio sottoscrive l'emendamento Carloni 27.44; l'onorevole Bernardo sottoscrive gli articoli aggiuntivi Sanga 60.03 e 52.010; l'onorevole Cenni sottoscrive le proposte emendative Gadda 25.010 e Cinzia Maria Fontana 53.8 e 53.9; l'onorevole Paola Bragantini sottoscrive l'emendamento Fregolent 4.22; l'onorevole Gelmini sottoscrive l'articolo aggiuntivo Di Gioia 55.01; l'onorevole Antezza sottoscrive l'emendamento Cominelli 22.214, così come riformulato, approvato nella seduta del 24 maggio scorso; l'onorevole Valiante sottoscrive l'emendamento 18.6, così come riformulato,

approvato nella seduta del 24 maggio scorso. Comunica che l'onorevole Pagano ritira il suo emendamento 2.37; l'onorevole Castricone ritira il suo emendamento 27.30.

Avverte inoltre che sono state presentate le proposte emendative 3.52, 3.53, 9.029, 14.11, 14.12, 22.021, 24.4, 25.43, 25.44, 27.93, 34.014, 37.14, 40.021, 43.039, 46.054, 46.055, 46.056, 49.38, 50.5, 52.027, 52.028, 52.029, 57.31, 57.32, 57.055, 60.068, 60.069, 60.070, 62.35, 64.13 e 64.020 del Governo e 22.230 e 22.231 del relatore (*vedi allegato 1*), che risultano ammissibili. Al riguardo, fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti a tali proposte emendative alle ore 17.30 di oggi.

Fa presente che, con riferimento all'emendamento 50.5 del Governo, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia, ai fini di una più compiuta valutazione di ammissibilità, appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo sulla connessione tra la disposizione originaria dell'articolo 50, che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a deliberare e sottoscrivere un aumento del capitale sociale di Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., nella misura massima di 300 milioni di euro nell'anno 2017, rispetto al contenuto della proposta emendativa che, anche mediante l'utilizzo di tali risorse, dispone un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro della durata di sei mesi al fine di evitare l'interruzione del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana Spa in amministrazione straordinaria. Fa presente infine che tali chiarimenti sono necessari anche con riferimento alla copertura finanziaria prevista.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel depositare una relazione tecnica integrativa alla proposta emendativa in oggetto (*vedi allegato 2*), fornisce chiarimenti sulla connessione tra la disposizione originaria dell'articolo 50 del provvedimento all'esame e l'emendamento 50.5 del Governo. Fa presente, in particolare che, l'articolo

50 del decreto-legge n. 50 del 2017, che l'emendamento sostituisce, prevede che, al fine di favorire le attività di investimento nel settore dei trasporti, funzionali al consolidamento e allo sviluppo dei relativi servizi, anche tramite l'attrazione di investimenti esteri, il Ministero dell'economia e delle finanze sia autorizzato a deliberare e sottoscrivere, anche in più soluzioni, un aumento del capitale sociale di Invitalia-Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa, nella misura massima di 300 milioni di euro nell'anno 2017. Tale articolo costituiva una premessa di quanto il Governo intendeva svolgere per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia. Fa presente quindi che gli accadimenti intercorsi successivamente all'approvazione del decreto-legge n. 50, con l'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria, hanno comportato la necessità di rivedere le modalità di intervento del Governo, richiedendo l'emanazione di nuove misure urgenti, che sono state definite con il decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55. L'emendamento 50.5 sostituisce pertanto l'articolo 50 del decreto-legge presentato alle Camere con le disposizioni previste dal decreto-legge n. 55 del 2017, opportunamente modificate in relazione agli effetti finanziari prodotti dal complesso dell'emendamento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, alla luce dei chiarimenti testé forniti dal rappresentante del Governo conferma l'ammissibilità dell'emendamento 50.5 del Governo.

Guido GUIDESI (LNA), intervenendo in relazione all'emendamento 49.38 del Governo, che ha ad oggetto il completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, manifesta stupore per il fatto che tale proposta emendativa non sia stata ritirata dal Governo: trattandosi di un'opera che è già stata inaugurata cinque mesi fa, si domanda quale sia la ragione che ha reso necessario un ulteriore intervento governativo. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti a tal riguardo.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che l'emendamento in questione è strettamente connesso al testo del provvedimento in esame. Concorda, tuttavia, con l'onorevole Guidesi sul fatto che nel corso della storia ci sono state sin troppe inaugurazioni dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 23, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Prestigiacomò 23.3. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Tancredi 23.01 e 23.02.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel concordare con il parere espresso dal relatore, fa presente che gli articoli aggiuntivi accantonati saranno esaminati nel momento in cui la Commissione passerà all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del provvedimento che concernono gli interventi *post* terremoto.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte di accantonamento che ha testé formulato, e che formulerà anche in riferimento a successivi emendamenti, precisa che le stesse sono finalizzate a svolgere un'unica discussione sugli emendamenti che, sebbene riferiti ad articoli collocati in diverse parti del testo, concernono argomenti strettamente collegati fra loro.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Tancredi 23.01 e 23.02 sono da intendersi accantonati.

Rocco PALESE (Misto-CR) chiede di conoscere la tempistica con la quale il relatore presenterà le proposte emendative o le proposte di riformulazione da lui stesso preannunciate sui temi oggetto degli emendamenti dei quali è stato proposto l'accantonamento.

Francesco BOCCIA, *presidente* fa presente che il relatore presenterà le sue proposte emendative o le proposte di ri-

formulazione al termine dell'esame degli emendamenti contenuti nel fascicolo predisposto per la seduta odierna.

La Commissione respinge l'emendamento Prestigiacomò 23.3.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame dell'unica proposta emendativa riferita all'articolo 24, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Menorello 24.3.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Gianfranco LIBRANDI (CI) ritira l'emendamento 24.3, di cui è cofirmatario.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 25, propone l'accantonamento degli emendamenti Pannarale 25.31, degli identici emendamenti Cariello 25.5, Melilla 25.35 nonché dell'emendamento Marchi 25.2 e degli identici emendamenti Simonetti 25.11, Pastorino 25.33, Russo 25.23, Cirielli 25.37, Cominelli 25.39, De Mita 25.41, e degli identici emendamenti Sottanelli 25.18, Guidesi 25.12, Centemero 25.24, Pastorino 25.34, Melilla 25.36, Cirielli 25.38, Cominelli 25.40 e De Mita 25.42. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Guidesi 25.10; propone l'accantonamento degli emendamenti Frangomeli 25.21 e Malpezzi 25.22. Invita inoltre al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Cariello 25.08, in quanto ridetermina le modalità di definizione dell'applicazione dell'imposta sulle assicurazioni relative alla responsabilità per la circolazione dei veicoli. Invita in fine al ritiro dell'articolo aggiuntivo Castelli 25.09, la cui lettera *b*) risulta assorbita dall'approvazione dell'emendamento Misiani 18.6 sulle sanzioni previste dal codice della strada.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del

relatore. Precisa, inoltre, che tutte le proposte di accantonamento sono funzionali a consentire che la Commissione non delibere negativamente su proposte emendative che concernono, anche solo per un aspetto, la riduzione della contribuzione delle province al consolidamento della finanza pubblica e gli interventi di cui all'articolo 20. Tali emendamenti saranno esaminati nel momento in cui il relatore presenterà una sua proposta emendativa sui temi in discussione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Pannarale 25.31, gli identici emendamenti Cariello 25.5, Melilla 25.35, l'emendamento Marchi 25.2, gli identici emendamenti Simonetti 25.11, Pastorino 25.33, Russo 25.23, Cirielli 25.37, Cominelli 25.39, De Mita 25.41, gli identici emendamenti Sottanelli 25.18, Guidesi 25.12, Centemero 25.24, Pastorino 25.34, Melilla 25.36, Cirielli 25.38, Cominelli 25.40 e De Mita 25.42, gli emendamenti Fragomeli 25.21 e Malpezzi 25.22, sono da intendersi accantonati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Guidesi 25.10 e l'articolo aggiuntivo Cariello 25.08.

Laura CASTELLI (M5S) chiede la votazione per parti separate del suo articolo aggiuntivo 25.09, la cui lettera *b*) risulta assorbita dall'approvazione dell'emendamento Misiani 18.6.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Castelli 25.09 nella parte non assorbita.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Sorial 26.1, Castelli 26.4 e Bernardo 26.12, in quanto ritiene che gli stessi contrastino o comunque derogino a disposizioni contenute nella legge n. 243 del 2012, che, in quanto avente natura rinforzata, non può essere modificata con legge ordinaria.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sorial 26.1, Castelli 26.4 e Bernardo 26.12.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 27 invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Carinelli 27.5, De Lorenzis 27.6, Carinelli 27.4, Gregori 27.46 nonché degli identici emendamenti Gandolfi 27.77, Pastorino 27.59, Bruno Bossio 27.84. Invita altresì al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Rampelli 27.27, Menorello 27.18 e 27.17, Palese 27.19, Carinelli 27.14, De Lorenzis 27.15, Carinelli 27.12, 27.13 e 27.11, Dell'Orco 27.10, De Lorenzis 27.2, Bruno Bossio 27.63. Esprime parere favorevole sull'emendamento Mognato 27.68; invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Laf-franco 27.25, Franco Bordo 27.67, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Carloni 27.41, Gasparini 27.28, Palese 27.23 e Guidesi 27.20. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Liuzzi 27.16, Spessotto 27.8 e 27.7, Cristian Iannuzzi 27.71; esprime parere favorevole sull'emendamento Gandolfi 27.78. Propone l'accantonamento dell'emendamento Covello 27.39, nonché degli identici emendamenti Castricone 27.34 e Covello 27.40, degli emendamenti Ventricelli 27.24, Castricone 27.30, Mannino 27.91 e 27.90, Laforgia 27.64. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Garofalo 27.22 e Biasotti 27.26, nonché dell'emendamento Carloni 27.44; invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Franco Bordo 27.03 e degli identici articoli aggiuntivi Palese 27.06 e Guidesi 27.08.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Covello 27.39, gli identici emendamenti Castricone 27.34 e Covello 27.40, gli emendamenti Ventricelli 27.24, Castricone 27.30, Mannino 27.91 e 27.90, Laforgia 27.64, gli identici emendamenti Garofalo 27.22 e Biasotti 27.26, nonché l'emendamento Carloni 27.44, sono da intendersi accantonati.

Paola CARINELLI (M5S) chiede le motivazioni per le quali il relatore ed il Governo hanno formulato un invito al ritiro dell'emendamento a sua prima firma 27.5 con il quale si richiede di spostare fondi dal finanziamento della linea ferroviaria Torino-Lione a favore del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, la cui dotazione è stata ulteriormente ridotta dal decreto-legge all'esame. Ritiene che occorra invece accordare priorità alle linee di trasporto pubblico locale, che, in alcuni comuni e in alcune province rischiano a breve di dover essere ridotte a causa del taglio operato alla dotazione del citato fondo. Alla luce di tale contesto, non comprende le ragioni per le quali il Governo non accetti la riduzione di un miliardo di euro delle risorse destinate al finanziamento di un'opera, quale la linea Torino-Lione, della quale non si conoscono nemmeno i tempi di realizzazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO sottolinea che la Torino-Lione è un'opera alla quale il Governo attribuisce carattere prioritario, che le risorse ad essa destinate sono di parte capitale, essendo finalizzate a realizzare un'infrastruttura, mentre il Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale presenta per una parte significativa risorse di parte corrente; pertanto lo spostamento di risorse a cui mira l'emendamento Carinelli comporterebbe una dequalificazione evidente della spesa. Aggiunge infine che il finanziamento della infrastruttura Torino-Lione fa seguito ad un impegno assunto dallo Stato italiano con un accordo internazionale che deve essere onorato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Carinelli 27.5,

De Lorenzis 27.6, Carinelli 27.4, Gregori 27.46.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Gandolfi 27.77 e Bruno Bossio 27.84 sono stati ritirati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Pastorino 27.59 e Rampelli 27.27.

Gianfranco LIBRANDI (CI) ritira gli emendamenti 27.18 e 27.17, dei quali è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Palese 27.19, Carinelli 27.14, De Lorenzis 27.15, Carinelli 27.12, Carinelli 27.13 e Carinelli 27.11.

Paola CARINELLI (M5S), nell'illustrare in qualità di cofirmataria l'emendamento Dell'Orco 27.10, relativo all'accesso gratuito dei disoccupati ai servizi di trasporto pubblico locale, chiede al relatore e al Governo una ulteriore riflessione, sottolineando che la Commissione trasporti ha approvato all'unanimità una risoluzione sui medesimi contenuti.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, fa presente che il parere contrario è motivato dal fatto che l'emendamento interviene sulle modalità di ripartizione del Fondo destinato al finanziamento del trasporto pubblico locale, modificando pertanto i criteri che sono stati oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata.

Il Viceministro Enrico MORANDO, pur condividendo le motivazioni sottostanti all'emendamento, evidenzia che la proposta in esso contenuta rappresenta un'alternativa a quella sulla quale si è raggiunta un'intesa in sede di Conferenza unificata e ribadisce pertanto il parere contrario.

Paola CARINELLI (M5S) si dichiara disponibile ad accogliere una eventuale riformulazione.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, ritiene che il contenuto dell'emendamento possa confluire in un ordine del giorno, che fornisca al Governo elementi di indirizzo ai fini della prossima intesa in Conferenza unificata.

Laura CASTELLI (M5S) ritiene opportuno che il Governo e la maggioranza forniscano un orientamento unitario riguardo alla prevalenza tra gli orientamenti raggiunti in Conferenza unificata e le deliberazioni del Parlamento, dal momento che si sceglie che prevalgano gli uni o le altre senza un criterio oggettivo e riconoscibile.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, ricorda che una recente sentenza della Corte costituzionale ha chiarito la necessità dell'intesa con la Conferenza unificata in caso di materie oggetto di legislazione concorrente. Non ritiene in ogni caso che questa possa essere la sede adeguata per la definizione dei rapporti tra le due istituzioni.

La Commissione respinge l'emendamento Dell'Orco 27.10.

Paola CARINELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento De Lorenzis 27.2, di cui è cofirmataria, nel ricordare che la maggioranza di aziende che offrono servizi di trasporto pubblico locale sono municipalizzate, sottolinea che l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale con gare ad evidenza pubblica potrebbe penalizzare il servizio di trasporto sulle linee meno redditizie, dal momento che le aziende private si concentrerebbero su quelle che assegnano maggiori profitti.

Il Viceministro Enrico MORANDO ritiene opportuno mantenere il meccanismo premiale previsto dalla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 27, ribadendo quindi la contrarietà sull'emendamento De Lorenzis 27.2.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, osserva che le gare per i servizi di trasporto pubblico locale hanno come oggetto bacini

complessivi e che quindi non sarebbe consentita la separazione tra le linee più redditizie e le altre.

La Commissione respinge l'emendamento De Lorenzis 27.2.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), intervenendo sul suo emendamento 27.63, che ha ad oggetto una questione ampiamente discussa presso la Commissione trasporti, osserva che l'assenza di percentuali definite di riduzione di quote del Fondo per il trasporto pubblico locale destinate alle regioni non permetterebbe loro di disporre di un quadro di risorse certo e pertanto di procedere all'affidamento del servizio pubblico locale attraverso procedure ad evidenza pubblica.

Il Viceministro Enrico MORANDO giudica opportuno che venga mantenuto il meccanismo sanzionatorio nella misura prevista dal decreto-legge.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) ritira il proprio emendamento 27.63.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Mognato 27.68 (*vedi allegato 3*) e respinge gli emendamenti Laffranco 27.25 e Franco Bordo 27.67.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottoscrive l'emendamento Palese 27.23.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Carloni 27.41, Gasparini 27.28, Palese 27.23 e Guidesi 27.20 (*vedi allegato 3*), respinge gli emendamenti Liuzzi 27.16, Spessotto 27.8 e 27.7 e Cristian Iannuzzi 27.71. Approva l'emendamento Gandolfi 27.78 (*vedi allegato 3*). Respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Mannino 27.91 e 27.90, Laforgia 27.64 e l'articolo aggiuntivo Franco Bordo 27.03.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 28 propone l'accanto-

namento degli emendamenti Colonnese 28.1 e Lenzi 28.3 in quanto riferiti al Fondo per le politiche sociali.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta del relatore di accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Colonnese 28.1 e Lenzi 28.3 sono accantonati.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 29 invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Silvia Giordano 29.1, Loreface 29.3 e Mantero 29.6, esprimendo altrimenti parere contrario. Propone quindi l'accantonamento dell'emendamento Gelli 29.9.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Gelli 29.9 è accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Silvia Giordano 29.1, Loreface 29.3 e Mantero 29.6.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 30 esprime parere favorevole sugli emendamenti Miotto 30.18 e Silvia Giordano 30.1. Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Monchiero 30.16, Rondini 30.17 e Latronico 30.21, esprimendo altrimenti parere contrario. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Carnevali 30.04 e Mucci 30.011.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Carnevali 30.04 e Mucci 30.011 sono accantonati.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Miotto 30.18 e Silvia Giordano 30.1 (*vedi allegato 3*).

Gianfranco LIBRANDI (CI), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Monchiero 30.16.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Rondini 30.17 e Latronico 30.21.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame dell'unica proposta emendativa riferita all'articolo 31 invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Guidesi 31.1, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Guidesi 31.1.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 33 propone l'accantonamento dell'emendamento De Menech 33.5. Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Palese 33.2 e Guidesi 33.3, altrimenti esprimendo parere contrario. Propone l'accantonamento dell'emendamento Rubinato 33.1. Esprime, quindi, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fanucci 33.02.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti De Menech 33.5 e Rubinato 33.1 sono accantonati.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Palese 33.2 e Guidesi 33.3.

Approva quindi l'articolo aggiuntivo Fannucci 33.02 (vedi allegato 3).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, propone l'accantonamento delle proposte emendative riferite all'articolo 34, ovvero dell'emendamento Grillo 34.2 nonché degli articoli aggiuntivi Fossati 34.07 e Brignone 34.013.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con al proposta del relatore di accantonamento delle proposte emendative riferite all'articolo 34.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 35 invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Guidesi 35.14, degli identici emendamenti Fusilli 35.23 e Melilla 35.30, nonché degli identici emendamenti Sottanelli 35.20 e Castricone 35.10, esprimendo altrimenti parere contrario. Propone l'accantonamento degli emendamenti Tancredi 35.9 e Sottanelli 35.18. Esprime parere favorevole sull'emendamento Rubinato 35.4. Propone l'accantonamento degli emendamenti Melilli 35.22 e Palese 35.3.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Tancredi 35.9, Sottanelli 35.18, Melilli 35.22 e Palese 35.3 sono accantonati.

La Commissione respinge l'emendamento Guidesi 35.14.

Gianni MELILLA (MDP), nel ringraziare i colleghi che hanno voluto condividere i contenuti del suo emendamento 35.30, che illustra, chiede al Governo e al relatore una ulteriore riflessione al riguardo. Sottolinea la preoccupazione manifestata dai lavoratori di una della società di riscossione fiscale nata per effetto dello scorporo da Equitalia, dal momento che non sono previste garanzie riguardo al

mantenimento dei loro livelli occupazionali.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) nel sottoscrivere l'emendamento Melilla 35.30, condividendone le ragioni, sottolinea che la disposizione su cui interviene l'emendamento genera una pesante iniquità a carico dei lavoratori delle società nate per effetto dello scorporo da Equitalia. Invita pertanto il relatore ad intervenire al fine di dare una risposta efficace al settore, che garantisca i lavoratori delle imprese di riscossione diverse da Equitalia, scorporate non per propria volontà bensì per effetto di una legge dello Stato.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD) chiede al relatore e al Governo di accantonare gli identici emendamenti Melilla 35.30 e Fusilli 35.23 e gli eventuali altri emendamenti relativi al medesimo tema, che a suo giudizio va affrontato in modo unitario e organico. Ritiene inaccettabile che i lavoratori delle aziende private che effettuano il servizio di riscossione al pari di Equitalia si trovino in una situazione giuridica diversa da quella dei lavoratori impiegati presso Equitalia e ritiene quindi opportuno che si affronti tale questione nella modalità indicata negli emendamenti in esame ovvero permettendo alle società scorporate di procedere al servizio con affidamenti diretti.

Carlo SIBILIA (M5S), nell'esprimere il suo sostegno nei confronti della problematica portata avanti dall'emendamento Melilla 35.30, fa presente che il problema è stato già affrontato in occasione della conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. Sottolineando che l'emendamento in questione tenta di risolvere il problema, invita il Governo ad affrontare seriamente il tema della riscossione.

Ludovico VICO (PD), nel sottoscrivere l'emendamento Melilla 35.30, conferma che, in sede di conversione del « decreto fiscale », la questione fu discussa, anche in occasione dei vari incontri tenuti con il Ministero dell'economia e delle finanze,

dove fu assicurato che la problematica sarebbe stata affrontata, anche se, per ragioni obiettive, questo non è stato possibile. Nel sottolineare che l'emendamento si ispira al lavoro svolto negli ultimi mesi, anche da parte dei sindacati, chiede l'accantonamento dello stesso in modo tale da procedere ad un approfondimento complessivo della questione.

Fabio MELILLI (PD) fa presente che nel suo emendamento 35.22, che risulta accantonato, per mero errore materiale non è stato riportata la parola «esclusivamente», con riferimento all'affidamento delle attività di supporto all'accertamento e alla riscossione previsto dalla medesima proposta emendativa, che va quindi letta nel senso che tali attività «possono essere affidate esclusivamente» ai soggetti ivi indicati. Pertanto per tale parte il contenuto della sua proposta emendativa è analogo a quello dell'emendamento Palese 35.3, anch'esso accantonato.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel far presente che gli emendamenti Melilla 35.30 e l'identico Fusilli 35.23, Sottanelli 35.20 e l'identico Castricone 35.10, Tancredi 35.9 e Sottanelli 35.18 affrontano la stessa problematica, pur proponendo una soluzione differente, suggerisce di accantonarli tutti per procedere ad una valutazione complessiva.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, concorda con la proposta del rappresentante del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte quindi che sono da intendersi accantonati anche gli identici emendamenti Melilla 35.30 e Fusilli 35.23, nonché gli identici emendamenti Sottanelli 35.20 e Castricone 35.10.

La Commissione approva l'emendamento Rubinato 35.4 (*vedi allegato 3*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 36, formula un invito al

ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli emendamenti Carfagna 36.16, 36.17 e 36.15, mentre propone di accantonare l'emendamento Michele Bordo 36.33 ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti D'Incà 36.1, Misiani 36.2, Sottanelli 36.14, Centemero 36.18, Pastorino 36.22, Melilla 36.26, Cirielli 36.28, Cominelli 36.31, De Mita 36.34 e Pastorelli 36.36. Formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli identici emendamenti Misiani 36.3, Senaldi 36.8, Palese 36.10, Sottanelli 36.13, Russo 36.19, Pastorino 36.23, Melilla 36.27, Cirielli 36.29, Cominelli 36.30, De Mita 36.35 e Pastorelli 36.37, mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Boccadutri 36.01. Formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'articolo aggiuntivo Carfagna 36.07, mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Castelli 36.015.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), nel far presente che gli emendamenti Carfagna 36.16 e 36.17 e l'articolo aggiuntivo Carfagna 36.07 pongono all'attenzione del Governo una questione già nota al Ministero dell'economia e delle finanze circa la condizione in cui versano le amministrazioni locali in predissesto, sottolinea che il regime di predissesto ha creato delle problematiche legate al tema del rientro e dell'equilibrio di bilancio generando effetti negativi nelle prestazioni degli enti locali concernenti i servizi sociali, i servizi alla persona e i diritti soggettivi, compresi in tali comuni a causa del percorso di risanamento dei conti. Premettendo che sono intervenute diverse norme che hanno generato effetti perversi e che si sono sovrapposti ai problemi legati alla congiuntura economica, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione, ricorda che nell'ultima legge di bilancio il Governo è intervenuto con uno specifico fondo. Pur comprendendo il parere contrario, legato a una questione di copertura, invita il Go-

verno ad una riflessione volta a verificare l'esistenza di uno strumento in grado almeno di determinare una minore compressione dei diritti per queste amministrazioni, mostrandosi anche favorevole ad un emendamento del relatore che tenga parzialmente presenti tali emendamenti per ridurre i vincoli ed evitare di dover intervenire successivamente con misure straordinarie che hanno anche costi più elevati.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, nel ribadire che tali proposte emendative presentano problematiche legate alla copertura finanziaria, sottolinea che il tema è rilevante e che accoglie l'invito all'accantonamento per una riflessione in questa sede o successivamente.

Fabio MELILLI (PD), nel premettere di comprendere le problematiche segnalate dall'onorevole Alberto Giorgetti, tuttavia invita il Governo a non creare sperequazioni fra enti locali che hanno aderito ai piani di rientro decennali e quelli che aderirebbero ora a piani di rientro di durata trentennale.

Il Viceministro Enrico MORANDO, ricordando che una recente sentenza della Corte costituzionale ha sottolineato che, a fronte di piani di rientro decennali, l'allungamento a trenta anni del periodo determinerebbe anche nella realtà sociale dei comuni discriminazioni per le future generazioni, fa presente che la riflessione è animata dalla necessità di tener conto di tali elementi e di procedere con equità nei confronti degli altri comuni e delle future generazioni.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, propone di accantonare l'emendamento Carfagna 36.16.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Carfagna 36.16 è accantonato.

La Commissione respinge l'emendamento Carfagna 36.17.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Michele Bordo 36.33 è accantonato.

La Commissione approva gli identici emendamenti D'Incà 36.1, Misiani 36.2, Sottanelli 36.14, Centemero 36.18, Pastorino 36.22, Melilla 36.26, Cirielli 36.28, Cominelli 36.31, De Mita 36.34 e Pastorelli 36.36 (*vedi allegato 3*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Misiani 36.3, Senaldi 36.8 e Cominelli 36.30 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Palese 36.10, Sottanelli 36.13, Russo 36.19, Pastorino 36.23, Melilla 36.27, Cirielli 36.29, De Mita 36.35 e Pastorelli 36.37.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'articolo aggiuntivo Boccadutri 36.01 è accantonato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Carfagna 36.07.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'articolo aggiuntivo Castelli 36.015 è accantonato.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 37, formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli identici emendamenti Pastorino 37.11, Alberto Giorgetti 37.10, Guidesi 37.9, Palese 37.6 e Cariello 37.2, nonché sugli emendamenti Guidesi 37.8 e 37.7. Formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli identici articoli aggiuntivi Rubinato 37.030, Alberto Giorgetti 37.013, Palese 37.022 e Pastorino 37.03, sugli identici articoli aggiuntivi Alberto Giorgetti 37.010, De Menech 37.026 e Palese 37.019, sugli identici articoli aggiuntivi Palese 37.021 e Alberto Giorgetti 37.06 e sugli articoli aggiuntivi Cariello 37.027 e 37.028, mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Cariello

37.031. Formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli identici articoli aggiuntivi Giulietti 37.024, Palese 37.020, Guidesi 37.015 e Alberto Giorgetti 37.05 e sugli identici articoli aggiuntivi Pastorino 37.04, Alberto Giorgetti 37.09, Palese 37.018 e Giulietti 37.025.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco CARIELLO (M5S), nel far presente che l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 37.031, volto a intervenire sulla rinegoziazione degli strumenti finanziari, in realtà è differente dall'articolo aggiuntivo a sua prima firma 37.028, in tema di rinegoziazione dei mutui, chiede di accantonare l'articolo aggiuntivo 37.028 e procedere con la votazione dell'articolo aggiuntivo 37.031.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, nell'accogliere la proposta dell'onorevole Cariello, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Cariello 37.028 e formula un invito al ritiro sull'articolo aggiuntivo Cariello 37.031.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'articolo aggiuntivo Cariello 37.028 è accantonato.

Rocco PALESE (Misto-CR) fa presente che sarebbe importante che il Governo, in merito alla rinegoziazione dei mutui, ponga un'attenzione particolare nei confronti dei comuni e delle regioni che hanno bisogno del cofinanziamento attraverso i fondi strutturali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Pastorino 37.11, Alberto Giorgetti 37.10, Guidesi 37.9, Palese 37.6 e Cariello 37.2, nonché gli emendamenti Guidesi 37.8 e 37.7.

Simonetta RUBINATO (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 37.030.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo De Menech 37.026 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi Alberto Giorgetti 37.013, Palese 37.022 e Pastorino 37.03, gli identici articoli aggiuntivi Alberto Giorgetti 37.010, Guidesi 37.014 e Palese 37.019, nonché gli identici articoli aggiuntivi Palese 37.021 e Alberto Giorgetti 37.06.

Francesco CARIELLO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 37.027, fa presente che lo stesso rivela un dato segnalato anche dalla Corte dei conti che consentirebbe ai comuni di rivedere e accertare i residui attivi e passivi e invita il Governo a offrire questa possibilità a tutti gli enti locali, o almeno a quelli che non lo hanno fatto in occasione del riaccertamento straordinario del 2015. Nel premettere che si tratta di una delle proposte emendative segnalate dall'ANCI, chiede l'opinione del Governo al riguardo.

Il Viceministro Enrico MORANDO, pur non avendo particolari obiezioni rispetto ad un eventuale accantonamento dell'articolo aggiuntivo Cariello 37.027, evidenzia tuttavia che tale proposta emendativa presenta diversi criticità, in quanto elimina la distinzione tra enti sperimentatori e non, reca profili di dubbia costituzionalità poiché rende ordinaria una possibilità sinora concessa in via straordinaria in uno strumento di carattere ordinario e comporta altresì una nuova deliberazione sui precedenti rendiconti.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, concorda con il Viceministro Morando in merito al fatto che un eventuale accantonamento dell'articolo aggiuntivo Cariello 37.027 assai difficilmente potrebbe comunque condurre ad una positiva riformulazione dello stesso.

Francesco CARIELLO (M5S), nel prendere atto di quanto affermato dal relatore e dal Viceministro Morando, osserva tuttavia come il problema sollevato dall'articolo aggiuntivo Cariello 37.027 permanga nella sua interezza, con specifico riferimento a quei comuni che non hanno potuto effettuare il riaccertamento straordinario dei residui.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Cariello 37.027.

Francesco CARIELLO (M5S) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 37.031, che affronta il rilevante tema della rinegoziazione di strumenti finanziari derivati sottoscritti dagli enti locali, previa verifica della sussistenza di cause di nullità e illegittimità dei contratti medesimi.

Laura CASTELLI (M5S) rileva che le modifiche intervenute nella disciplina contabile degli enti locali, con particolare riferimento al passaggio dal bilancio di competenza a quello di cassa, ha determinato significative difficoltà nella gestione dei bilanci medesimi da parte degli enti locali. Trattandosi di una questione già all'attenzione da diverso tempo, ritiene che il Governo abbia il dovere di individuare una specifica soluzione a tale problematica, che investe peraltro anche profili di carattere tecnico-contabile.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, osserva come l'attuale formulazione dell'articolo aggiuntivo 37.031 non risulta sostenibile dal punto di vista tecnico e giuridico, stante l'assenza di coordinamento rispetto alla presenza o meno di sentenze intervenute in materia ovvero all'instaurarsi di eventuali contenziosi in sede giudiziaria.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel concordare con le valutazioni testé espresse dal relatore, fa presente che il contenuto dell'articolo aggiuntivo Cariello 37.031 è stato adeguatamente approfondito dal Governo ma non risulta chiaro come dovrebbe concretamente funzionare

la procedura ivi prevista, soprattutto in rapporto alla possibilità che sia lo stesso ente locale sottoscrittore a riconoscere la nullità del contratto relativo agli strumenti finanziari derivati, con conseguenti criticità in punto di coordinamento anche rispetto ad eventuali azioni intraprese in sede giudiziaria.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che il divieto di utilizzo degli strumenti della finanza derivata per tutte le pubbliche amministrazioni è stato introdotto, dietro sollecitazione della allora opposizione parlamentare, oramai da circa 8 anni e dunque a suo giudizio i casi interessati dall'articolo aggiuntivo Cariello 37.031 sono da intendersi residuali. Per tali ragioni invita pertanto il deputato Cariello a ritirare l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 37.031, anche al fine di individuare in una successiva sede le soluzioni più appropriate ai singoli casi che dovessero risultare effettivamente coinvolti dalla problematica in questione.

Francesco CARIELLO (M5S) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 37.031, riservandosi di presentare in materia un ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea con il quale impegnare il Governo alla individuazione delle soluzioni più indicate rispetto alle singole fattispecie.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che le proposte emendative riferite all'articolo 38, secondo l'indicazione del relatore e del rappresentante del Governo, sono da intendersi al momento accantonate per essere esaminate in una fase successiva.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 39 formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici emendamenti Catalano 39.1, Palese 39.5, Guidesi 39.11, Carloni 39.20 e Gregori 39.22, sugli identici emendamenti Melilli 39.17 e Russo 39.18, sugli identici emendamenti Misiani 39.6,

Palese 39.7, Senaldi 39.9, Sottanelli 39.10, Russo 39.19, Melilla 39.23, Cirielli 39.24, Cominelli 39.25, De Mita 39.26, Pastorelli 39.27 e Simonetti 39.28, nonché sugli identici emendamenti Guidesi 39.12, Palese 39.3 e Gregori 39.21. Propone infine di accantonare l'articolo aggiuntivo Cariello 39.05, in vista di una proposta di riformulazione ancora in via di predisposizione.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Cariello 39.05 è accantonato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Catalano 39.1, Palese 39.5, Guidesi 39.11, Carloni 39.20 e Gregori 39.22.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Melilli 39.17 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Russo 39.18.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Misiani 39.6, Senaldi 39.9 e Cominelli 39.25 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Palese 39.7, Sottanelli 39.10, Russo 39.19, Melilla 39.23, Cirielli 39.24, De Mita 39.26, Pastorelli 39.27 e Simonetti 39.28 nonché gli identici emendamenti Guidesi 39.12, Palese 39.3 e Gregori 39.21.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 40, ne propone l'integrale accantonamento in quanto è in corso di definizione una proposta di riformulazione, da coordinare anche con le proposte emendative già accantonate riferite all'articolo 26, che ne dovrebbe assorbire

i rispettivi contenuti, ad accezione dell'articolo aggiuntivo Giuliotti 40.018 sul quale formula un invito al ritiro.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che le proposte emendative all'articolo 40 sono accantonate, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Giuliotti 40.018. Prende atto quindi che tale articolo aggiuntivo è stato ritirato dal presentatore.

Il Viceministro Enrico MORANDO chiede, qualora la Commissione acconsenta, di differire momentaneamente l'esame delle proposte emendative riferite agli articoli da 41 a 46, che riguardano il Titolo III del provvedimento recante interventi in favore delle zone terremotate.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, prende atto della richiesta avanzata dal Viceministro Morando, sulla quale concordano anche il relatore e la Commissione.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 47, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti Guidesi 47.9, Palese 47.24, Crimì 47.25, Cristian Iannuzzi 47.36 e Bruno Bossio 47.44, sugli identici emendamenti Guidesi 47.10, Crimì 47.27 e Bruno Bossio 47.45, nonché sugli emendamenti Laffranco 47.14 e Cristian Iannuzzi 47.37. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Guidesi 47.11, Bruno Bossio 47.46, Crimì 47.26 e Cristian Iannuzzi 47.38, a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Fa presente che tale riformulazione, che è volta a prevedere per taluni casi specifici la previa intesa con la singola regione interessata, consentirebbe sostanzialmente di ritenere peraltro assorbito il contenuto degli emendamenti sui quali ha in precedenza formulato un invito al ritiro. Formula un invito

al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Franco Bordo 47.33, Mognato 47.34 e Guidesi 47.12, esprime parere favorevole sull'emendamento Carloni 47.30, propone di accantonare l'emendamento Palese 47.8, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Riccardo Gallo 47.48 e sugli identici Marcon 47.31 e De Lorenzis 47.5 ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Garofalo 47.16 e Biasotti 47.13. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Menorello 47.4, mentre propone di accantonare gli emendamenti Paola Bragantini 47.43, Gandolfi 47.41 e 47.32, Oliaro 47.3, gli identici Catalano 47.1, Garofalo 47.19 e Gandolfi 47.39, gli identici Biasotti 47.15, Garofalo 47.18 e Carloni 47.29 nonché gli identici Catalano 47.2 e Gandolfi 47.40, in vista di una riformulazione dei testi. Esprime parere favorevole sull'emendamento Carloni 47.28 e formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Franco Bordo 47.35 e sull'articolo aggiuntivo Marcon 47.01.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Palese 47.8, Paola Bragantini 47.43, Gandolfi 47.41 e 47.32, Oliaro 47.3, gli identici Catalano 47.1, Garofalo 47.19 e Gandolfi 47.39, gli identici Biasotti 47.15, Garofalo 47.18 e Carloni 47.29 nonché gli identici Catalano 47.2 e Gandolfi 47.40 sono accantonati. Avverte quindi che gli identici emendamenti Crimì 47.25 e Bruno Bossio 47.44 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Guidesi 47.9, Palese 47.24 e Cristian Iannuzzi 47.36.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Crimì 47.27

e Bruno Bossio 47.45 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Guidesi 47.10, Laffranco 47.14 e Cristian Iannuzzi 47.37, approva, previa accettazione della riformulazione proposta da parte dei rispettivi presentatori, gli identici emendamenti Guidesi 47.11, Bruno Bossio 47.46, Crimì 47.26 e Cristian Iannuzzi 47.38, così come riformulati (*vedi allegato 3*), e respinge l'emendamento Franco Bordo 47.33.

Gianni MELILLA (MDP) illustra le finalità dell'emendamento Mognato 47.34, di cui è cofirmatario, che richiede al Governo la presentazione annuale alle Camere di una relazione sullo stato di attuazione del progetto « Grandi Stazioni », i cui costi di realizzazione risultano assai elevati.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, si rimette alle valutazioni del Governo, posto che il soggetto chiamato in causa dall'emendamento Mognato 47.34 è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Viceministro Enrico MORANDO, pur non avendo particolari obiezioni al riguardo, fa tuttavia presente che il monitoraggio relativo al progetto Grandi Stazioni viene condotto automaticamente attraverso il « Sistema informativo legge opere strategiche » (Silos), liberamente consultabile dai cittadini sul sito internet della Camera dei deputati, laddove la predisposizione di una apposita relazione potrebbe comunque richiederebbe l'utilizzo di risorse aggiuntive.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Mognato 47.34 e Guidesi 47.12.

Rocco PALESE (Misto-CR) dichiara di sottoscrivere, insieme al collega Latronico, l'emendamento Carloni 47.30.

La Commissione approva l'emendamento Carloni 47.30 (*vedi allegato 3*).

Rocco PALESE (Misto-CR), intervenendo sull'emendamento 47.8 a sua firma, che è stato accantonato, invita il relatore ed il Governo a porre la massima attenzione alla delicata questione ad esso sottesa.

Il Viceministro Enrico MORANDO sottolinea che alla base della richiesta dell'accantonamento dell'emendamento Palese 47.8 vi è la necessità di svolgere un approfondimento al fine di risolvere un problema tecnico-giuridico legato alla sua formulazione e alla necessità di evitare che l'operazione di trasferimento, alla quale l'emendamento fa riferimento, non avvenendo a condizioni di mercato, possa configurarsi come un aiuto di Stato, con le connesse problematiche a tutti note.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Riccardo Gallo 47.48, nonché gli identici emendamenti Marcon 47.31 e De Lorenzis 47.5. La Commissione approva gli identici emendamenti Garofalo 47.16 e Biasotti 47.13 (*vedi allegato 3*).

Gianfranco LIBRANDI (CI) ritira l'emendamento Menorello 47.4, di cui è cofirmatario.

Rocco PALESE (Misto-CR) dichiara di sottoscrivere, insieme al collega Latronico, l'emendamento Garofalo 47.17.

La Commissione approva gli identici emendamenti Garofalo 47.17 e Carloni 47.28 (*vedi allegato 3*) e, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Franco Bordo 47.35 e l'articolo aggiuntivo Marcon 47.01.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 48, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Guidesi 48.7, Palese 48.8 e Alfreider 48.26. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Palese 48.6; esprime parere favorevole sugli emendamenti Causi 48.12 e Bruno Bossio

48.27. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Causin 48.11 e Carinelli 48.4 e propone l'accantonamento degli identici emendamenti Gandolfi 48.22 e Paola Bragantini 48.25.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che l'articolo aggiuntivo Marchi 48.05 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento Marroni 1.25. Avverte altresì che gli identici emendamenti Guidesi 48.7, Palese 48.8 e Alfreider 48.26, nonché gli identici emendamenti Gandolfi 48.22 e Paola Bragantini 48.25 sono da intendersi accantonati.

La Commissione respinge l'emendamento Palese 48.6, approva gli emendamenti Causi 48.12 e Bruno Bossio 48.27 (*vedi allegato 3*) e respinge l'emendamento Causin 48.11.

Paola CARINELLI (M5S), nell'illustrare le motivazioni sottese all'emendamento 48.4, a sua prima firma, sottolinea l'importanza di limitare il ricorso al personale esterno alle aziende dei trasporti per l'espletamento dei servizi di controllo solo all'ipotesi in cui la loro dotazione organica non sia sufficiente.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma il proprio parere contrario sull'emendamento Carinelli 48.4.

La Commissione respinge l'emendamento Carinelli 48.4.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 49, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Carinelli 49.2, Menorello 49.5 e Paglia 49.25, nonché dell'emendamento Guidesi 49.6. Propone l'accantonamento dell'emendamento Carloni 49.19; invita al ritiro, altrimenti espri-

mendo parere contrario, degli identici emendamenti Galati 49.11, Mariani 49.23 e Ciraci 49.35; esprime parere favorevole sull'emendamento Carinelli 49.1. Invita quindi al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Mariani 49.24, Galati 49.12 e Ciraci 49.30, nonché degli identici emendamenti Mariani 49.20, Ciraci 49.31 e Galati 49.13.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Pisicchio 49.29; invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Mariani 49.21, Ciraci 49.32 e Galati 49.14. Propone inoltre l'accantonamento dell'emendamento Guidesi 49.7 e Schullian 49.37; invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Galati 49.15, Mariani 49.22 e Ciraci 49.33 e propone infine l'accantonamento degli identici emendamenti Oliverio 49.26, Galati 49.16 e Ciraci 49.34.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Gianfranco LIBRANDI (CI) ritira l'emendamento Menorello 49.5, di cui è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Carinelli 49.2 e Paglia 49.25, nonché l'emendamento Guidesi 49.6.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Carloni 49.19 è da intendersi accantonato.

Maino MARCHI (PD) ritira l'emendamento Mariani 49.23.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Galati 49.11 e Ciraci 49.35 e approva l'emendamento Carinelli 49.1 (*vedi allegato 3*).

Maino MARCHI (PD) ritira l'emendamento Mariani 49.24.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Galati 49.12 e Ciraci 49.30.

Maino MARCHI (PD) ritira l'emendamento Mariani 49.20.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR) ritira l'emendamento Ciraci 49.31, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Galati 49.13.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Pisicchio 49.29 è da intendersi accantonato.

Maino MARCHI (PD) ritira l'emendamento Mariani 49.21.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ciraci 49.32 e Galati 49.14.

Maino MARCHI (PD) ritira l'emendamento Mariani 49.22.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Galati 49.15 e Ciraci 49.33.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Oliverio 49.26, Galati 49.16 e Ciraci 49.34 devono intendersi accantonati.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 50, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Carinelli 50.1 e Guidesi 50.2 e degli articoli aggiuntivi Guidesi 50.04 e 50.05.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Carinelli 50.1.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Guidesi 50.04, osserva polemicamente come il Governo nel formulare un invito al ritiro di tale proposta emendativa dimostri di privilegiare la realizzazione di alcune

specifiche infrastrutture a scapito di altre, tra le quali vi è il completamento della superstrada Pedemontana veneta.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Guidesi 50.04 e 50.5.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame dell'unica proposta emendativa riferita all'articolo 51, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Guidesi 51.02. A tal riguardo, precisa che, pur trattando temi all'attenzione del Governo, ed in parte condivisibili, l'articolo aggiuntivo in esame non risulta in linea con la scelta politica di concentrare le risorse più significative per sostenere le attività delle province.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Guidesi 51.02.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 52, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Palese 52.5, Librandi 52.4, Galati 52.9, De Lorenzis 52.2, Mucci 52.3 e Mannino 52.11. Invita altresì al ritiro dell'articolo aggiuntivo Airaudo 52.07.

Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Lupi 52.012, 52.013 e 52.014, che concernono il lavoro occasionale e che saranno esaminati in occasione dell'esame di successivi articoli del provvedimento. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Catalano 52.026 e propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Gadda 52.010.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Laura CASTELLI (M5S) chiede al rappresentante del Governo se sia sua intenzione presentare una proposta emendativa che abbia ad oggetto i cosiddetti voucher.

Il Viceministro Enrico MORANDO chiarisce che, alla luce delle diverse proposte emendative presentate da molti gruppi parlamentari, il Governo non ritiene di dover assumere una sua propria iniziativa. Sulla questione politicamente rilevante esprimerà la propria valutazione in sede di espressione dei pareri sugli emendamenti presentati.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, ribadisce che l'accantonamento degli articoli aggiuntivi aventi ad oggetto la questione dei *voucher* risponde all'esigenza di svolgere una discussione unitaria sul complesso delle proposte emendative afferenti al medesimo argomento.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), dopo aver preso atto che il Governo non presenterà un suo emendamento sul tema, ma si limiterà a valutare le proposte emendative parlamentari, e segnalato che da notizie di stampa emerge la volontà del Governo di individuare uno strumento alternativo ai *voucher* per le famiglie e le piccole imprese, chiede al Governo se sia allora intenzionato ad esprimere un parere favorevole su taluni emendamenti presentati dai gruppi.

Il Viceministro Enrico MORANDO ribadisce che il Governo, dopo aver preso atto che sul tema del lavoro occasionale sono stati presentati più di dieci emendamenti volti ad introdurre nell'ordinamento diverse soluzioni contrattuali, ha ritenuto di non dover assumere una sua autonoma iniziativa. Tali emendamenti, opportunamente accantonati per consentirne l'esame nella sede più appropriata, saranno oggetto di attenta valutazione da parte del Governo che, al momento dell'espressione del parere, assumerà sugli stessi una propria posizione.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, ritiene di dover sottolineare che l'accantonamento

degli articoli aggiuntivi in discussione rientri nella normale attività di esame degli emendamenti da parte della Commissione in sede referente.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 52, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Palese 52.5, Librandi 52.4, Galati 52.9, De Lorenzis 52.2, Mucci 52.3 e Mannino 52.011, nonché dell'articolo aggiuntivo Airaudo 52.07. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Lupi 52.012, 52.013 e 52.014. Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Catalano 52.026 e propone infine l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Gadda 52.010.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Palese 52.5.

Gianfranco LIBRANDI (CI) ritira l'emendamento a sua prima firma 52.4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Galati 52.9 e De Lorenzis 52.2.

Gianfranco LIBRANDI (CI) ritira l'emendamento Mucci 52.3, del quale è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Mannino 52.11 e l'articolo aggiuntivo Airaudo 52.07.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Lupi 52.012, 52.013 e 52.014.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Catalano 52.026 (*vedi allegato 3*).

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Gadda 52.010.

Maria Chiara GADDA (PD), nel ringraziare il relatore e il rappresentante del Governo per aver proposto l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 52.010, evidenzia che lo stesso è volto a introdurre detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte dei fabbricati e per lavori di restauro e recupero di giardini di interesse storico e artistico. Ricorda come in passato diversi settori produttivi abbiano tratto giovamento dall'introduzione di detrazioni fiscali e che in questo caso si persegue il duplice obiettivo di sostenere un comparto in difficoltà e di realizzare importanti interventi di riqualificazione urbana e delle periferie.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 53 invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Melilla 53.19, Tripiedi 53.1, Airaudo 53.16 e 53.15. Propone poi l'accantonamento dell'emendamento Cinzia Maria Fontana 53.8 e degli identici emendamenti Matarrese 53.2, Palese 53.4, Alberto Giorgetti 53.5, Damiano 53.6 e Rizzetto 53.7. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Marcon 53.13 e Airaudo 53.17. Propone l'accantonamento dell'emendamento Cinzia Maria Fontana 53.9. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Simonetti 53.21 e degli articoli aggiuntivi Damiano 53.032 e Tripiedi 53.045. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Leva 53.07, Pillozzi 53.042, Rizzetto 53.019 e Ribauda 53.09. Invita infine al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Tripiedi 53.044.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore, evidenziando in particolare che l'articolo aggiuntivo Ribauda 53.09 affronta, come anche gli articoli aggiuntivi Nicoletti 9.023, Prestigiacoמו 9.026, Palese 9.027, anch'essi accantonati, la questione dei funzionari incaricati di funzioni dirigenziali presso l'Agenzia delle entrate.

Gianni MELILLA (MDP) segnala che l'emendamento a sua prima firma 53.19, sollecitato dalla CISL, si riferisce al periodo massimo di interruzione dell'attività lavorativa compatibile con il raggiungimento dei requisiti minimi per il godimento dell'APE sociale e dell'APE con riduzione dell'anzianità contributiva. Di tale periodo massimo si prevede l'aumento da dodici a ventiquattro mesi.

Il Viceministro Enrico MORANDO evidenzia che il Governo non ritiene opportuno modificare la disciplina dell'APE a così breve tempo dalla sua introduzione; in particolare non ritiene di intervenire con modifiche che comportino un aumento della spesa.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, sottolinea il notevole costo della proposta emendativa Melilla 53.19.

Il Viceministro Enrico MORANDO osserva che le proposte emendative in materia di APE per le quali è stato proposto l'accantonamento sono quelle che appaiono non comportare oneri, mentre è stato espresso parere contrario su tutte le proposte emendative dalle quali consegue un aumento di spesa, in considerazione delle rilevanti risorse che sono già state stanziare nella legge di bilancio 2017 per questa finalità.

Gianni MELILLA (MDP) ritira l'emendamento a sua prima firma 53.19.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Tripiedi 53.1 e Airaudo 53.16 e 53.15.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'emendamento Cinzia Maria Fontana 53.8 e degli identici emendamenti Matarrese 53.2, Palese 53.4, Alberto Giorgetti 53.5, Damiano 53.6 e Rizzetto 53.7.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marcon 53.13 e Airaudo 53.17.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Cinzia Maria Fontana 53.9 è accantonato.

Roberto SIMONETTI (LNA) illustra l'emendamento a sua prima firma 53.21, il quale stabilisce che, per l'APE volontaria, l'INPS certifichi il diritto al pensionamento, al raggiungimento del requisito anagrafico vigente all'atto della sottoscrizione del prestito pensionistico, in favore dei soggetti che utilizzano tale istituto. Ciò al fine di evitare che il soggetto, al raggiungimento dei sessantasette anni di età, possa rischiare di non aver diritto alla pensione, fermo restando l'obbligo di versare le rate del prestito pensionistico. Segnala di aver presentato atti di sindacato ispettivo su questo problema, ricevendo come risposta semplici rassicurazioni sul fatto che il Governo non sia intenzionato ad innalzare l'età pensionistica. Ricordando però come la riforma Fornero fu approvata con un decreto-legge da un Governo tecnico appena insediato, dichiara di non ritenere sufficienti tali rassicurazioni.

Maino MARCHI (PD) si sofferma sulla copertura di ben 300 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 di cui è dotata la proposta emendativa, considerandola manifestazione della sua onerosità.

Roberto SIMONETTI (LNA) evidenzia di aver presentato due proposte emendative in materia, una dotata di copertura e l'altra priva. Entrambe sono state dichiarate ammissibili, ma all'atto della segnalazione, ha ritenuto opportuno, per maggior sicurezza, segnalare quella completa di copertura finanziaria.

Il Viceministro Enrico MORANDO, osservando che l'emendamento Simonetti 53.21 debba essere dotato di copertura finanziaria poiché oneroso, conferma l'intenzione del Governo di accantonare gli emendamenti in materia di APE solo se risultano finanziariamente neutrali.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 53.21.

Cesare DAMIANO (PD) illustra l'articolo aggiuntivo a sua firma 53.032, il quale stabilisce che, per i lavoratori che svolgono turni di dodici ore, anziché otto, le giornate lavorative, ai fini del raggiungimento dei requisiti per il riconoscimento del lavoro usurante a fini pensionistici, debbano essere riparametrate applicando un coefficiente di 1,5. Segnala che tale previsione si applicherebbe esclusivamente a un gruppo di circa 200 lavoratori della Texas Instruments che, negli anni Ottanta, avevano concluso un accordo per effettuare turni notturni di dodici ore consecutive per evitare il licenziamento. Si tratta quindi di un numero limitato di soggetti, con un incremento della spesa di lieve entità. Invita pertanto il rappresentante del Governo ad effettuare le necessarie verifiche e chiede pertanto che l'articolo aggiuntivo in esame sia accantonato.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, si dichiara favorevole all'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Damiano 53.032 al fine di svolgere le necessarie verifiche.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Damiano 53.032.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Tripiedi 53.045.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Leva 53.07, Pillozzi 53.042, Rizzetto 53.019 e Ribauda 53.09.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Tripiedi 53.044.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 54, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Centemero 54.2 e pro-

pone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Di Salvo 54.09.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con il parere espresso dal relatore.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) illustra l'emendamento Centemero 54.2, che demanda a un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'aggiornamento della disciplina del Documento unico di regolarità contributiva – DURC, affinché lo stesso possa essere veramente efficace ai fini dei controlli nell'ambito della disciplina degli appalti.

La Commissione respinge l'emendamento Centemero 54.2.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Di Salvo 54.09.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 55, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Cinzia Maria Fontana 55.5, Paglia 55.6 e Melilla 55.8. Propone l'accantonamento dell'emendamento Dell'Aringa 55.10, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Simonetti 55.2, Airaudo 55.7, Misiani 55.1, e Mauri 55.4. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Di Gioia 55.01, Damiano 55.024, Giovanna Sanna 55.029, Incerti 55.016, Schullian 55.038, Simonetti 55.049, Catalano 55.059, Mucci 55.056 e Pillozzi 55.030, nonché degli identici articoli aggiuntivi Raciti 55.06, Giacobbe 55.021, Bargerò 55.041 e Gribaudo 55.054 e degli articoli aggiuntivi Borghi 55.09 e Guidesi 55.050.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive l'emendamento Cinzia Maria Fontana 55.5 e lo ritira.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Paglia 55.6 e Melilla 55.8.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'emendamento Dell'Aringa 55.10.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 55.2 e Airaudo 55.7.

Giampaolo GALLI (PD) ritira l'emendamento Misiani 55.1, di cui è cofirmatario.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive l'emendamento Mauri 55.4 e lo ritira.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Di Gioia 55.01, Damiano 55.24, Giovanna Sanna 55.029, Incerti 55.016, Schullian 55.038, Simonetti 55.049, Catalano 55.059, Mucci 55.056 e Pillozzi 55.030, nonché degli identici articoli aggiuntivi Raciti 55.06, Giacobbe 55.021, Bargerò 55.041 e Gribaudo 55.054 e degli articoli aggiuntivi Borghi 55.09 e Guidesi 55.050.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 56, formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento Vallasca 56.1 e sugli articoli aggiuntivi Benamati 56.01, Vallasca 56.05 e D'Incà 56.07.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Maino MARCHI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo Benamati 56.01.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Vallasca 56.1 e gli articoli aggiuntivi Vallasca 56.05 e D'Incà 56.07.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 57, formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli emendamenti Gribaudo 57.3, Giacomoni 57.16 e 57.17 e Dal Moro 57.1, mentre propone di accantonare l'emendamento Pillozzi 57.23 e gli identici emendamenti Palese 57.2, Fratoianni 57.18, Ferrara 57.24, Ginefra 57.26, Caparini 57.30 e Sisto 57.13. Formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento Giulietti 57.7 e propone di accantonare l'emendamento Alberto Giorgetti 57.4. Formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'articolo aggiuntivo Zanetti 57.01 e propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Misiani 57.06, Vignali 57.030, Benamati 57.036 e Zanetti 57.039 e 57.043. Formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli identici articoli aggiuntivi Misiani 57.07, Basso 57.035 e Zanetti 57.041, sugli articoli aggiuntivi Zanetti 57.040 e Scotto 57.08, sugli identici articoli aggiuntivi Misiani 57.05, Basso 57.037 e Zanetti 57.038 e sull'articolo aggiuntivo Castricone 57.013, mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Palese 57.014. Formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'articolo aggiuntivo Palese 57.015, mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Palese 57.016. Formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'articolo aggiuntivo Palese 57.017, mentre propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Dellai 57.023 e Oliaro 57.049. Formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'articolo aggiuntivo Fantinati 57.050, mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Castricone 57.044.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Maino MARCHI (PD) ritira l'emendamento Gribaudo 57.3.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) intervenendo sugli emendamenti Giacomoni

57.16 e 57.17, fa presente che affrontano il tema relativo ai piani individuali di risparmio, uno strumento che ha registrato reazioni molto positive del mercato, e che le proposte emendative sono volte ad estendere la possibilità di concedere tali agevolazioni anche ai piani individuali di risparmio portati avanti da istituti di previdenza, invitando quindi il relatore e il Governo ad un approfondimento.

Il Viceministro Enrico MORANDO, pur confermando l'interesse al rafforzamento dell'istituto, ritiene che il tema andrebbe approfondito in occasione della discussione del prossimo disegno di legge di bilancio. Pertanto conferma l'invito al ritiro degli emendamenti in oggetto.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) accede all'invito al ritiro degli emendamenti Giacomoni 57.16 e 57.17.

Maino MARCHI (PD) ritira gli emendamenti Dal Moro 57.1 e Giulietti 57.7 dopo averli sottoscritti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Pillozzi 57.23, gli identici emendamenti Palese 57.2, Fratoianni 57.18, Ferrara 57.24, Ginefra 57.26, Caparini 57.30 e Sisto 57.13 nonché l'emendamento Alberto Giorgetti 57.4 sono accantonati.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Zanetti 57.01.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, gli identici articoli aggiuntivi Misiani 57.06, Vignali 57.030, Benamati 57.036 e Zanetti 57.039 e 57.043 sono accantonati.

Antonio MISIANI (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 57.07.

Giampaolo GALLI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo 57.035, di cui è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Zanetti 57.041, 57.040 e Scotto 57.08.

Antonio MISIANI (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 57.05.

Giampaolo GALLI (PD), nel far presente che tali proposte emendative, volte ad estendere l'iper-ammortamento ai servizi forniti mediante contratti di *cloud computing*, non comportano un costo perché già la norma originaria faceva riferimento al *cloud computing*, evidenzia che si tratta solo di incertezza interpretativa derivante dall'uso del *cloud computing* da parte delle aziende, invitando pertanto ad un approfondimento.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD), pur condividendo le finalità di tali proposte emendative, esprime perplessità sull'ammortamento dei canoni.

Il Viceministro Enrico MORANDO, premettendo di non essere contrario all'accantonamento, fa presente che gli uffici hanno registrato difficoltà materiali nel classificare tale acquisizione come quella rientrante nella categoria dell'investimento di cui all'iper-ammortamento.

Giampaolo GALLI (PD) fa presente che, pur se generalmente i canoni non vengono capitalizzati, non si esclude la possibilità che possano esserlo. Tuttavia accede all'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Basso 57.037, di cui è cofirmatario.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Zanetti 57.038.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Zanetti 57.038 deve intendersi accantonato. Avverte inoltre che l'articolo aggiuntivo Castricone 57.013 è da intendersi assorbito dall'approvazione degli identici articoli aggiuntivi Mucci 4.023 e Misiani 47.03, come riformulati.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, gli articoli aggiuntivi Palese 57.014 e 57.016 sono accantonati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Palese 57.015. e 57.017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, gli articoli aggiuntivi articoli aggiuntivi Dellai 57.023 e Oliaro 57.049 sono accantonati.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Fantinati 57.050.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'articolo aggiuntivo Castricone 57.044 è accantonato.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 60, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Sanga 60.03, gli identici articoli aggiuntivi Tancredi 60.08 e Alberto Giorgetti 60.012 e gli articoli aggiuntivi Labriola 60.016, Francesco Saverio Romano 60.018 e Dell'Aringa 60.021, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'articolo aggiuntivo Pesco 60.057. Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Matarrese 60.060 e D'Incà 60.061, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli identici articoli aggiuntivi Valiante 60.063 e Abrignani 60.065. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Sanga 60.066, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli identici articoli aggiuntivi Bernardo 60.039 e Alberto Giorgetti 60.053 e sull'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 60.052.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'articolo aggiuntivo Sanga 60.03, gli identici articoli

aggiuntivi Tancredi 60.08 e Alberto Giorgetti 60.012 e gli articoli aggiuntivi Labriola 60.016, Francesco Saverio Romano 60.018 e Dell'Aringa 60.021 sono accantonati.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Pesco 60.057.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Valiante 60.063 e Abrignani 60.065

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, gli identici articoli aggiuntivi Valiante 60.063 e Abrignani 60.065 e l'articolo aggiuntivo Sanga 60.066 sono accantonati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi Bernardo 60.039 e Alberto Giorgetti 60.053 e l'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 60.052.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 61, propone di accantonare l'emendamento Marchi 61.1, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Malisani 61.6 e Simone Valente 61.2 e propone di accantonare l'emendamento De Menech 61.5 e l'articolo aggiuntivo Antezza 61.01.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, gli emendamenti Marchi 61.1 e De Menech 61.5 e l'articolo aggiuntivo Antezza 61.01 sono accantonati.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Malisani 61.6 e Simone Valente 61.2 (*vedi allegato 3*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 62, formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli identici emendamenti Daga 62.9, Mannino 62.28, Albini 62.25 e Pellegrino 62.18, mente propone l'accantonamento delle restanti proposte emendative, che saranno discusse insieme all'emendamento 62.35 presentato dal Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Daga 62.9, Mannino 62.28, Albini 62.25 e Pellegrino 62.18.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 63, formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli identici emendamenti Caso 63.1, Guidesi 63.6, Paglia 63.10, Albini 63.11 e Mannino 63.12 nonché sugli emendamenti Simone Valente 63.2 e 63.4, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Simone Valente 63.5.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Caso 63.1, Guidesi 63.6, Paglia 63.10, Albini 63.11 e Mannino 63.12.

Laura CASTELLI (M5S) chiede la verifica del computo dei voti relativi agli identici emendamenti Caso 63.1, Guidesi 63.6, Paglia 63.10, Albini 63.11 e Mannino 63.12.

Francesco BOCCIA, *presidente*, procede alla verifica richiesta, confermando il risultato della votazione.

La Commissione respinge gli emendamenti Simone Valente 63.2 e 63.4 e ap-

prova l'emendamento Simone Valente 63.5 (*vedi allegato 3*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 64, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Bechis 64.10 e Baldassarre 64.11, mentre propone di accantonare l'emendamento Coscia 64.6, gli identici articoli aggiuntivi Nicchi 64.05 e Palese 64.017, nonché gli identici articoli aggiuntivi Centemero 64.011 e Palese 64.018, tutti relativi al processo di statizzazione e razionalizzazione degli Istituti Superiori musicali non statali e delle Accademie di Belle arti non statali.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore, rilevando che la proposta di accantonamento delle proposte emendative relative agli Istituti musicali e alle Accademie di Belle arti non statali è motivata dalla necessità di trovare una soluzione positiva a un problema estremamente complesso che richiede, oltre tutto, risorse di ammontare significativo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Coscia 64.6, gli identici articoli aggiuntivi Nicchi 64.05 e Palese 64.017, nonché gli identici articoli aggiuntivi Centemero 64.011 e Palese 64.018 sono accantonati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bechis 64.10 e Baldassarre 64.11.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 65, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Alfreider 65.03 e propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Mariani 65.05 e Palese 65.019.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore, riservandosi di approfondire il

contenuto delle proposte emendative accantonate.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, gli articoli aggiuntivi Mariani 65.05 e Palese 65.019 sono accantonati.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Alfreider 65.03 (*vedi allegato 3*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 66, propone di accantonare gli emendamenti Carfagna 66.4, 66.5, 66.6, 66.7 e 66.3, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Fossati 66.8.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), esprimendo, a nome del suo gruppo, apprezzamento per lo sforzo compiuto dal Governo di incrementare le risorse del Fondo per la non autosufficienza, proseguendo sulla strada già percorsa in sede di approvazione della scorsa legge di bilancio, osserva che gli emendamenti di cui il relatore propone l'accantonamento sono tutti volti ad incrementare ulteriormente, e in modo significativo, le dotazioni del Fondo, chiamate a sostenere la condizione delle fasce più deboli della popolazione.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL), associandosi a quanto testé affermato dal collega Giorgetti, desidera sottolineare che gli emendamenti di cui è proposto l'accantonamento sono volti, da un lato, a cercare di superare le difficoltà applicative evidenziate nella normativa che disciplina l'operatività del Fondo per la non autosufficienza e, dall'altro, prevedendo un significativo aumento delle risorse, a riempire di contenuto le nuove funzioni ad esso attribuite e che riguardano, prevalentemente, il finanziamento di prestazioni di

carattere socio-assistenziale a carico dei comuni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, gli emendamenti Carfagna 66.4, 66.5, 66.6, 66.7 e 66.3 sono accantonati.

La Commissione respinge l'emendamento Fossati 66.8.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.40, riprende alle 16.30.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) interviene per segnalare che per un mero errore materiale ha dichiarato il ritiro del suo emendamento 57.17, in vista di una sua trasformazione in ordine del giorno, laddove, invece, intendeva fare riferimento solamente al suo emendamento 57.16.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prendendo atto di quanto precisato dal deputato Alberto Giorgetti, osserva che, pertanto, il suo emendamento 57.17 è da intendersi accantonato.

Il Viceministro Enrico MORANDO, dopo avere rilevato che le richieste di accantonamento sono motivate dalla necessità di approfondire i contenuti delle proposte emendative, soprattutto alla luce della relazione tecnica allegata al provvedimento, passa ad illustrare le principali novità introdotte all'articolo 62 dall'emendamento 62.35 del Governo. Esse consistono, principalmente, nella esclusione dallo studio di fattibilità della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale, se non sono strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto sportivo; nell'obbligo per la conferenza di servizi preliminare di esaminare comparativamente eventuali istanze concorrenti, individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza decisoria; nella più puntuale definizione della documentazione che deve corredare

il progetto definitivo; nella individuazione di una soglia di capienza minima di 16.000 posti, in luogo di quella attualmente prevista di 20.000; nella possibilità di esercitare attività commerciali negli edifici adiacenti, da sospendere prima e dopo l'evento sportivo, con il pagamento di un indennizzo per il mancato esercizio dell'attività commerciale a carico degli utilizzatori degli spazi; infine, nelle nuove previsioni relative ad impianti sportivi di minore capienza.

Guido GUIDESI (LNA), pur considerando la proposta emendativa del Governo un deciso passo avanti rispetto al testo vigente dell'articolo 62, che si presta ad una applicazione eccessivamente flessibile, rimane, a suo avviso, insoluto il problema relativo alla mancata previsione di un limite all'utilizzo commerciale degli impianti sportivi, che potrebbe dare luogo ad abusi da parte degli operatori privati. Approfitta, quindi, dell'occasione per chiedere al Governo di ritirare il suo emendamento 3.53 sulla Federconsorzi.

Rocco PALESE (Misto-CR) si associa alla richiesta al Governo di ritirare l'emendamento 3.53, che è volto a porre riparo alla disastrosa gestione di Federconsorzi, protratta da anni a danno degli agricoltori. A suo giudizio, i 40 milioni di euro per il 2018 che l'emendamento destina ad un apposito Fondo per la ristrutturazione dei debiti contratti dai consorzi agrari in amministrazione ordinaria nei confronti del sistema creditizio sono insufficienti a coprire i costi effettivi dell'operazione, considerata anche l'estinzione, disposta dal comma 4-bis dell'emendamento, dei rapporti attivi e passivi tra lo Stato e Federconsorzi. A tale proposito, sarebbe opportuno, a suo giudizio, un approfondimento sulla compatibilità di tali disposizioni con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Lamenta, infine, la mancata previsione di controlli e di azioni di responsabilità nei confronti di chi ha provocato il dissesto.

Il Viceministro Enrico MORANDO sottolinea di avere sempre ritenuto necessario

che siano messe in chiaro le responsabilità di chi negli anni si è trovato a gestire Federconsorzi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in considerazione della limitatezza dei tempi a disposizione della Commissione, prega i colleghi di volere limitare la durata dei loro interventi.

Francesco CARIELLO (M5S), associandosi alla richiesta dei colleghi di ritiro dell'emendamento 3.53 del Governo, preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo di un subemendamento soppressivo e stigmatizza il fatto che, nel corso dell'esame della scorsa legge di bilancio, il Governo si era opposto all'approvazione degli emendamenti che prevedevano la ristrutturazione dei debiti dei comuni, il cui costo era quantificato in 20 milioni di euro, e, oggi invece, ritiene necessario procedere alla ristrutturazione di quelli di Federconsorzi, con un costo di 40 milioni di euro.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) chiede chiarimenti sul fatto che il testo dell'emendamento sembrerebbe ampliare la tipologia delle attività e, soprattutto, delle passività oggetto di incorporazione, laddove, invece, la relazione tecnica al testo originario dell'articolo 3 la limita alle vendite e agli acquisti, ovvero alle operazioni di natura corrente.

Susanna CENNI (PD) osserva che quella di Federconsorzi è una vicenda che si trascina da anni e i cui tentativi di soluzione si ripropongono ciclicamente in occasione di ogni manovra di finanza pubblica. Si dice d'accordo sulla necessità di chiudere un capitolo che danneggia il mondo agricolo, ma esprime riserve sulle modalità con cui si intende procedere, inserendo un provvedimento del genere nel decreto-legge in esame. Chiede, pertanto, al Governo di approfondire ulteriormente la questione.

Fabio MELILLI (PD) si dichiara stupito del fatto il Governo, sempre contrario agli

emendamenti da lui presentati in altre occasioni, volti alla soluzione della vicenda di Federconsorzi, ora abbia deciso di porre mano al problema. Sottolinea che comunque il Parlamento è tenuto ad affrontare il tema, in quanto la sua inerzia è costata e continua a costare ai contribuenti, per le sentenze di condanna che si susseguono e che arricchiscono gli avvocati. In ogni caso, a suo avviso, sarebbe opportuno un supplemento di riflessione per valutare se, effettivamente, l'emendamento proposto dal Governo sia idoneo alla chiusura definitiva della vicenda.

Tea ALBINI (MDP), associandosi alla richiesta di ritiro dell'emendamento 3.53 del Governo e preannunciando la presentazione di uno specifico subemendamento soppressivo, si dichiara stupita della scelta di utilizzare 40 milioni di euro per incorporare le attività e le passività di Federconsorzi anziché destinarli a finalità che sarebbero senz'altro più utili al mondo agricolo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, assicurando che ci spazio per approfondire la questione nel prosieguo dell'esame del provvedimento, chiede al relatore Guerra di volere esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 41.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, dopo avere precisato che non è in suo potere ritirare, come da più parti gli si chiede, l'emendamento 3.53, in quanto non si tratta di un suo emendamento, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Pellegrino 41.34, degli identici emendamenti Laffranco 41.27 e Braga 41.29, degli emendamenti Daga 41.2, Tancredi 41.17, Fabrizio Di Stefano 41.40, Daga 41.3, degli identici emendamenti Allasia 41.15 e Borghi 41.35, degli emendamenti Daga 41.4, Venittelli 41.33, degli identici emendamenti Melilli 41.5, De Mita 41.38, Russo 41.26, Palese 41.7, Sottanelli 41.20, Pastorelli 41.14, Cominelli 41.37 e Cirielli 41.36. Invita altresì al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Saltamartini

41.11, Tancredi 41.22 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Dallai 41.28, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Invita altresì al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Gallinella 41.39 e propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Tancredi 41.05. Infine, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Palese 41.010, Fabrizio Di Stefano 41.02, Saltamartini 41.09, Giuliotti 41.011 e Cariello 41.012.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte l'articolo aggiuntivo Tancredi 41.05 è da intendersi accantonato.

La Commissione respinge l'emendamento Pellegrino 41.34.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Braga 41.29, identico all'emendamento Laffranco 41.27, è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Laffranco 41.27 e Daga 41.2.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD), nell'accogliere l'invito al ritiro formulato dal relatore, fa presente che il suo emendamento 41.17 era volto ad intervenire sul tema di forte impatto anche emotivo della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici. Nel ricordare che l'obiettivo posto dal Commissario straordinario Vasco Errani è quello di portare in un arco temporale di diversi anni tutti gli edifici scolastici ad indice di vulnerabilità 1, consapevole che la normativa vigente già prevede le disposizioni necessarie per effettuare la verifica di vulnerabilità, precisa tuttavia che il suo emendamento era volto anche a garantire risorse adeguate per mettere a norma gli edifici scolastici che dovessero risultare con un indice inferiore a 1.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fabrizio Di Stefano 41.40 e Daga 41.3.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Borghi 41.35, identico all'emendamento Allasia 41.15, è stato ritirato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Allasia 41.15 e Daga 41.4.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Venittelli 41.33, Mellilli 41.5 e Cominelli 41.37 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge gli identici emendamenti De Mita 41.38, Russo 41.26, Palese 41.7, Sottanelli 41.20, Pastorelli 41.14 e Cirielli 41.36.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) si dichiara dispiaciuta per il parere contrario espresso dal relatore e dal Governo sul suo emendamento 41.11, considerato che esso va nella medesima direzione indicata in diverse occasioni dall'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi, vale a dire quella di venire incontro alle difficoltà di chi, pur avendo subito danni all'abitazione a causa del sisma, è escluso dai contributi previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016, essendo immediatamente all'esterno della zona del cratere. Stigmatizza in conclusione il fatto che le dichiarazioni del Governo e della maggioranza, non essendo sostenute dai fatti, rivelino ancora una volta la loro natura di slogan.

La Commissione respinge l'emendamento Saltamartini 41.11.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), nello stigmatizzare il fatto che il presidente abbia dato per respinto il suo emendamento, pur non avendo i colleghi della maggioranza fatto lo sforzo di alzare la mano in segno di approvazione, sollecita tutti a prestare un minimo di attenzione ai lavori della Commissione, anche in consi-

derazione della rilevanza del tema che si sta affrontando. Ritenendo pertanto che, alla luce del precedente risultato, il suo emendamento dovrebbe essere considerato approvato, chiede che il voto venga espresso con chiarezza.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel sottolineare che la Commissione è al completo e che i numeri della maggioranza sono ampi, fa ripetere la votazione dell'emendamento Saltamartini 41.11, che risulta respinto.

Avverte che l'emendamento Tancredi 41.22 è stato ritirato dai presentatori. Avverte altresì che i presentatori dell'emendamento Dallai 41.28 hanno accolto la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Dallai 41.28, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*) e respinge l'emendamento Gallinella 41.39.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Giulietti 41.011 è stato ritirato dal presentatore.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) chiede che venga posta la dovuta attenzione all'articolo aggiuntivo Fabrizio Di Stefano 41.02, volto a garantire che gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, nel corso dell'esercizio provvisorio di bilancio, possano impegnare le spese derivanti dall'applicazione delle ordinanze del Commissario Straordinario Errani e della Protezione civile. Nel concordare con il relatore Guerra sul fatto che l'azione emendativa recata dall'articolo aggiuntivo in questione sia già prevista dalla normativa vigente, ricorda tuttavia che, come evidenziato anche in una mozione a sua firma, la stessa sottosegretaria De Micheli ha concordato sulla necessità di fare chiarezza in materia, procedendo ad una ricognizione degli strumenti a disposizione degli amministratori locali per fare fronte alle esigenze e alle emergenze derivati dal terremoto, anche considerata la comples-

sità e la sovrapposizione delle misure adottate.

Laura CASTELLI (M5S) sottolinea la mancata presenza della sottosegretaria De Micheli, che in Commissione ambiente ha seguito l'esame dei provvedimenti in favore delle zone terremotate, impegnandosi ad affrontare in altra sede diverse situazioni rimaste irrisolte. Nel riconoscere che alcune di tali questioni sono state effettivamente riprese in considerazione dalla sottosegretaria, anche con onestà intellettuale, concorda con le osservazioni del collega Alberto Giorgetti, chiedendo maggiori chiarimenti sulle motivazioni del parere contrario.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD) ritiene che le preoccupazioni avanzate dai colleghi siano fondate, dal momento che, come sperimentato anche a seguito del sisma del 2009, sussiste una grande incertezza tra gli amministratori rispetto agli strumenti a disposizione. Nel concordare con il relatore sul fatto che le disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016 già consentano di impegnare le spese derivanti dall'applicazione delle ordinanze del Commissario Straordinario Errani e della Protezione civile, nel corso dell'esercizio provvisorio di bilancio, reputa tuttavia che sarebbe utile sull'argomento un chiarimento attraverso apposita disposizione o attraverso l'accoglimento di un ordine del giorno.

Rocco PALESE (Misto-CR) ritiene che non si possa giustificare come un intervento di vigilanza preventiva l'articolo aggiuntivo Tancredi 41.05, dal momento che prevede l'assunzione da parte dell'AGENAS di 100 nuove unità, in deroga a qualsiasi procedura concorsuale o di mobilità, per eseguire la verifica della vulnerabilità sismica degli edifici ospedalieri, incarico al quale sarebbero chiamati altri organismi, a partire dai vigili del fuoco, dal genio civile o dai provveditorati alle opere pubbliche. Ricorda che analogamente nei giorni scorsi è stato esaminato un provvedimento *ad personam*, destinato

ad un funzionario del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa notare al collega Palese che l'articolo aggiuntivo Tancredi 41.05 risulta tuttora accantonato.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, intervenendo in merito alle osservazioni dei colleghi, riconosce, da un lato, che in materia di terremoto, anche a causa del frequente succedersi degli eventi sismici, si è venuta a formare una normativa molto complessa, e dall'altro che sussiste un problema di comunicazione con gli amministratori locali che sono chiamati ad applicare tali disposizioni. Pertanto ritiene utile che, come richiesto dai colleghi, si intervenga a fare chiarezza in materia, confermando d'altra parte che l'azione prevista dall'articolo aggiuntivo Fabrizio Di Stefano 41.02 è già consentita dalle disposizioni vigenti. Rassicura inoltre il collega Alberto Giorgetti che agli articoli successivi sono stati presentati emendamenti che intervengono a risolvere altre questioni, a partire dalla deroga alla regola sul pareggio di bilancio.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel concordare sull'opportunità di una ricognizione generale delle disposizioni in materia, che evidenzia eventuali lacune, duplicazioni o contraddizioni nelle misure messe a punto a favore delle zone terremotate, esprime la convinzione che la sede più adeguata per tale intervento sia la Commissione parlamentare competente. Ribadisce inoltre il parere contrario espresso sugli identici articoli aggiuntivi Fabrizio Di Stefano 41.02, Saltamartini 41.09 e Cariello 41.02, considerato che le disposizioni vigenti consentono già di impegnare le spese le spese derivanti dall'applicazione delle ordinanze del Commissario Straordinario Errani e della Protezione civile, nel corso dell'esercizio provvisorio di bilancio,

Bruno TABACCI (DeS-CD), nel condividere la posizione espressa dal Vicemini-

stro Morando, ricorda ai colleghi che la Commissione parlamentare per la semplificazione legislativa, di cui fa parte, ha elaborato un documento conclusivo, trasmesso ai diversi organi della Camera, in cui viene espressa la convinzione che vi siano le condizioni per procedere ad una sistematizzazione delle diverse misure assunte in momenti successivi a seguito di calamità naturali. Sollecita pertanto i colleghi ad avviare la riflessione sull'argomento, acquisendo preventivamente le considerazioni già svolte dalla citata Commissione.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Fabrizio Di Stefano 41.02, Saltamartini 41.09 e Cariello 41.02.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 42, propone di accantonare l'emendamento Venittelli 42.9, in vista di una riformulazione, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Tancredi 42.4, propone di accantonare l'emendamento Baruffi 42.10, in attesa della relazione tecnica, e formula un invito al ritiro sull'articolo aggiuntivo Ghizzoni 42.01, che potrebbe ritenersi assorbito dalla riformulazione dell'articolo aggiuntivo Melilla 43.06 di cui darà contezza nel prosieguo dell'esame. Formula infine un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Ricciatti 42.03.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Tea ALBINI (MDP) invita il relatore ed il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere sull'articolo aggiuntivo Ricciatti 42.03, di cui è cofirmataria, che prevede l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche e universitarie per le persone fisiche residenti o domiciliate nei comuni del cratere.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Ricciatti 42.03,

che peraltro si pone in continuità con un ordine del giorno approvato dalla Camera e presentato dalla medesima deputata Ricciatti in occasione dell'esame del recente decreto-legge sul terremoto.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, alla luce di ciò, si dichiara disponibile all'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Ricciatti 42.03.

Il Viceministro Enrico MORANDO non ha obiezioni alla proposta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Ricciatti 42.03, per quanto il testo in esame appaia tecnicamente formulato in maniera tale da riconoscere un diritto soggettivo senza tuttavia precisare e definire i soggetti medesimi che ne potranno beneficiare.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Ricciatti 42.03 è pertanto da intendersi accantonato.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD) ritira l'emendamento a sua prima firma 42.4.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Ghizzoni 42.01 è stato ritirato dai presentatori.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 43, formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'emendamento Saltamartini 43.3, nonché sugli identici emendamenti Melilli 43.21, Palese 43.9 e Guidesi 43.5. Propone di accantonare l'emendamento Fabrizio Di Stefano 43.7 in vista di una sua riformulazione, formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Placido 43.24 e Pellegrino 43.26, mentre propone di accantonare gli emendamenti Carrescia 43.28 e Ricciatti 43.31. Esprime parere favorevole sull'emendamento Tancredi 43.20, propone di accantonare l'emendamento Tancredi 43.6 e formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti De Mita 43.37, Cominelli 43.34, Cirielli 43.32, Melilla 43.30, Palese 43.2 e Sottanelli 43.8, nonché

sugli emendamenti Misiani 43.1, Dal Moro 43.25 e Carrescia 43.27. Propone di accantonare l'emendamento Carrescia 43.29 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Melilla 43.06, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Pellegrino 43.07, Giulietti 43.032, Pastorino 43.05, Fabrizio Di Stefano 43.08 e Palese 43.031, a condizione che vengano riformulati in un medesimo testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Fabrizio Di Stefano 43.014 e Giulietti 43.036 nonché sugli identici articoli aggiuntivi Giulietti 43.035, Palese 43.028, Saltamartini 43.024, Fabrizio Di Stefano 43.013 e Melilla 43.04. Propone inoltre di accantonare gli articoli aggiuntivi Baruffi 43.010 e Ghizzoni 43.011, in vista di una loro riformulazione, nonché l'articolo aggiuntivo Tancredi 43.015. Formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Gianluca Pini 43.017, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Ginato 43.021 e formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Palese 43.038.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Fabrizio Di Stefano 43.7, Carrescia 43.28, Ricciatti 43.31, Tancredi 43.6, Carrescia 43.29 e gli articoli aggiuntivi Baruffi 43.010, Ghizzoni 43.011, Tancredi 43.015 e Ginato 43.021 sono accantonati.

La Commissione respinge l'emendamento Saltamartini 43.3.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Melilli 43.21 è ritirato dal presentatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Palese 43.9 e Guidesi 43.5, nonché gli emendamenti Placido 43.24 e Pellegrino 43.26, ed

approva l'emendamento Tancredi 43.20 (*vedi allegato 3*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Cominelli 43.34 è ritirato dal presentatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti De Mita 43.37, Cirielli 43.32, Melilla 43.30, Palese 43.2 e Sottanelli 43.8.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Misiani 43.1, Dal Moro 43.25 e Carrescia 43.27 sono ritirati dai presentatori. Prende atto che il deputato Tancredi sottoscrive l'articolo aggiuntivo Melilla 43.06, come riformulato, e che i deputati Carra, Cenni, Ghizzoni, Baruffi e Crivellari sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Giulietti 43.032, nel testo riformulato.

La Commissione approva quindi, previa accettazione della riformulazione da parte dei rispettivi presentatori, l'articolo aggiuntivo Melilla 43.06, nonché gli identici articoli aggiuntivi Pellegrino 43.07, Giulietti 43.032, Pastorino 43.05, Fabrizio Di Stefano 43.08 e Palese 43.031, come riformulati in un medesimo testo (*vedi allegato 3*). La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Fabrizio Di Stefano 43.014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Giulietti 43.036 e 43.035 sono ritirati dal presentatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Palese 43.028, Saltamartini 43.024, Fabrizio Di Stefano 43.013 e Melilla 43.04, nonché gli articoli aggiuntivi Gianluca Pini 43.017 e Palese 43.038.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 44, formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Giampaolo Galli 44.1, Tancredi 44.2 e Carrescia 44.6 e 44.5. Propone di accantonare l'emendamento Sereni 44.8, in vista di una sua riformulazione, e gli articoli aggiuntivi Carra 44.01 e Arlotti

44.03, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Giulietti 44.06.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Sereni 44.8 e gli articoli aggiuntivi Carra 44.01 e Arlotti 44.03 sono accantonati.

Giampaolo GALLI (PD) illustra le finalità del suo emendamento 44.1, che presenta un carattere di risparmio rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente e cerca di porre rimedio alle preoccupazioni manifestate dalle imprese destinatarie del credito di imposta in merito alla mancata procedura di autorizzazione da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD) illustra le finalità del suo emendamento 44.2, di contenuto analogo a quello dell'emendamento Giampaolo Galli 44.1, che reca disposizioni in materia di credito di imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dal sisma del centro Italia. Per quanto tale emendamento determini un risparmio per la finanza pubblica, anche sulla base delle assicurazioni fornite dal Governo, lo ritira.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che al momento sussistono tutte le condizioni affinché l'Unione europea conceda l'autorizzazione necessaria ad attuare le disposizioni relative al credito di imposta come attualmente previste dalla legislazione vigente. Ciò posto rinnova pertanto l'invito al ritiro dell'emendamento Giampaolo Galli 44.1.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Giampaolo Galli 44.1 e Carrescia 44.6 e 44.5 sono ritirati dai presentatori.

Tea ALBINI (MDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Carra 44.01.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Giulietti 44.06 è ritirato dal presentatore.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 45, formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'emendamento Melilli 45.1, mentre esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Pellegrino 45.02, Fabrizio Di Stefano 45.03, Palese 45.08 e Giulietti 45.011, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Formula infine un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Baruffi 45.013.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Fabio MELILLI (PD) chiede spiegazioni in merito all'invito al ritiro del suo emendamento 45.1, che è in realtà finalizzato ad eliminare una disparità di trattamento tra le regioni, da un lato, e i comuni del cratere, dall'altro, con riferimento alla sospensione dei termini per il pagamento dei mutui, anche al fine di espungere un dubbio interpretativo inerente la norma originaria.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, fa presente che anche il testo dell'emendamento Melilli 45.1 non è esente da dubbio interpretativo e che rispetto ad esso erano state sollevate alcune questioni problematiche da parte della Cassa depositi e prestiti. Tuttavia dichiara la propria disponibilità a disporre l'accantonamento in vista di una ulteriore verifica.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di accantonamento dell'emendamento Melilli 45.1, fermo restando che la sua attuale formulazione presenta profili problematici dal punto di vista della quantificazione degli oneri.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Melilli 45.1 è da intendersi accantonato.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Palese 45.08.

La Commissione, previa accettazione della riformulazione da parte dei rispettivi presentatori, approva gli identici articoli aggiuntivi Pellegrino 45.02, Fabrizio Di Stefano 45.03, Saltamartini 45.07, Palese 45.08 e Giulietti 45.011, così come riformulati (*vedi allegato 3*).

Marco CARRA (PD) chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Baruffi 45.013, di cui è cofirmatario.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, fa presente che la questione affrontata dall'articolo aggiuntivo Baruffi 45.013 risulta in parte ricompresa nell'articolo aggiuntivo Melilla 43.06 ed identici, in precedenza approvato in un testo riformulato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Baruffi 45.013 è stato ritirato dai presentatori.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 46, formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Fabrizio Di Stefano 46.12, Prestigiacoמו 46.14, Ricciatti 46.33 e sugli identici Tancredi 46.6 e Giampaolo Galli 46.4. Propone di accantonare l'emendamento Melilli 46.20, formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Guidesi 46.8 e Carrescia 46.32 e propone di accantonare l'emendamento Melilli 46.19 in vista di una sua riformulazione. Formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Gallinella 46.35 e Melilli 46.21, propone di accantonare l'emendamento Segoni 46.29, formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Rampelli 46.22, Daga 46.1, Sottanelli 46.7, nonché sugli identici Cirielli 46.34, Russo 46.18, Melilli 46.3 e Pastorino 46.30 e sull'articolo aggiuntivo Pesco 46.050. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Carrescia 46.012 nonché

l'articolo aggiuntivo Marchi 46.028, di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 60.012, in precedenza accantonato. Formula un invito al ritiro sugli identici articoli aggiuntivi Pastorino 46.010, Saltamartini 46.037 Fabrizio Di Stefano 46.018 e Cariello 46.053, in quanto sostanzialmente assorbiti dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Melilla 43.06 ed identici, nel testo riformulato. Formula altresì un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Ginoble 46.017, propone di accantonare l'articolo Aggiuntivo Carra 46.05 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Vazio 46.033, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Avverte che la medesima proposta di riformulazione, cui è subordinato l'espressione del parere favorevole, è da intendersi riferita anche all'articolo aggiuntivo Guidesi 55.050 (*vedi allegato 3*), in precedenza accantonato. Formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Brunetta 46.035. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Castricone 46.046, formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Castricone 46.040 e 46.039 nonché sugli articoli aggiuntivi Carrescia 46.011, Gianluca Pini 46.038 e Carrescia 46.09. Propone infine di accantonare l'articolo aggiuntivo Giulietti 46.024, che potrebbe risultare assorbito dalla riformulazione dell'emendamento Sereni 44.8, e formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Baldelli 46.041 e Duranti 46.08.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Guidesi 55.050 viene sottoscritto dal deputato Palese.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fabrizio Di Stefano 46.12, Prestigiacoמו 46.14 e Ricciatti 46.33.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD) illustra l'emendamento a sua firma 46.6, volto a eliminare il requisito della riduzione del fatturato in misura pari al 25 per cento della media dei tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento e a demandare a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei requisiti per la fruizione dei benefici di cui all'articolo 46. Andrebbe inoltre modificato il periodo temporale cui fare riferimento per rilevare la riduzione del fatturato, tenendo presente che alcune attività hanno carattere marcatamente stagionale. Il punto fondamentale resta comunque la necessità di far coincidere la platea dei beneficiari con i soggetti realmente danneggiati dal sisma.

Giampaolo GALLI (PD) evidenzia che, oltre alle problematiche segnalate dall'onorevole Tancredi, bisogna tener conto anche del divieto di aiuti di Stato, che impone di non superare l'importo del *de minimis*, per evitare che le imprese siano costrette a scegliere tra le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 46 e l'indennizzo per i danni subiti in conseguenza del sisma.

Fabio MELILLI (PD), intervenendo a proposito degli emendamenti a sua firma 46.20 e 46.10, per i quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno proposto l'accantonamento, osserva come sarebbe più opportuno, a suo parere, considerare la riduzione del fatturato avvenuta nei sei mesi successivi agli eventi sismici.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) esprime apprezzamento per quanto previsto dall'articolo 46, ricordando come molte volte il suo gruppo abbia fatto proposte aventi ad oggetto l'introduzione di una fiscalità di vantaggio nelle aree svantaggiate del Paese: le cosiddette zone franche.

Riconosce che le problematiche evidenziate dai colleghi precedentemente intervenuti siano reali, ma è consapevole che il Governo sia intenzionato a risolverle. Pur

apprezzando le misure in esame, evidenzia come la sovrapposizione dei due strumenti di intervento – indennizzo e agevolazioni fiscali – produca complicazioni a livello metodologico e applicativo. Invita quindi il Governo e il relatore ad apportare le modifiche che riterranno opportune per migliorare lo strumento e conferma l'interesse del proprio gruppo per questo tipo di interventi.

Auspica comunque che al termine dell'esame del provvedimento si possa approfondire, eventualmente mediante un'audizione del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti, l'effetto delle zone franche già in essere nella realtà economica del Paese.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) segnala di aver presentato emendamenti volti ad ampliare la platea dei beneficiari delle misure in esame attraverso una riduzione dal 25 al 15 per cento del requisito della riduzione del fatturato, segnalando come, nel caso di piccole imprese, anche una riduzione del 15 per cento possa essere tanto rilevante da costringere alla chiusura.

Il Viceministro Enrico MORANDO ritiene che parte delle contraddizioni evidenziate sia dovuta alla difficoltà di far convivere l'indennità per i danni subiti con le agevolazioni fiscali previste per le zone franche. In linea di massima si potrebbe dire che l'indennizzo si riferisce alle imprese che erano residenti nella zona colpita al momento dell'evento sismico mentre le agevolazioni fiscali per le zone franche sono dirette ad attrarre nuove imprese. Osserva poi che, a suo personale parere, la zona franca potrebbe essere più efficace se applicata in ambiti più ristretti, in modo da concentrare maggiormente le risorse nelle zone più svantaggiate. Assicura comunque che il Governo sta compiendo ogni sforzo per migliorare la disciplina proposta, superando le contraddizioni emerse e tenendo conto di quanto segnalato.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD) ritira l'emendamento a sua firma 46.6.

Giampaolo GALLI (PD) ritira l'emendamento a sua firma 46.4.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'emendamento Melilli 46.20.

La Commissione respinge l'emendamento Guidesi 46.8.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori dell'emendamento 46.32 lo hanno ritirato. Inoltre, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'emendamento Melilli 46.19.

La Commissione respinge l'emendamento Gallinella 46.35.

Nazzareno PILOZZI (PD) ritira l'emendamento Melilli 46.21 del quale è cofirmatario.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'emendamento Segoni 46.29.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rampelli 46.22, Daga 46.1 e Sottanelli 46.7.

Fabio MELILLI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 46.3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Cirielli 46.34, Russo 46.18 e Pastorino 46.30, nonché l'articolo aggiuntivo Pesco 46.050.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Carrescia 46.012 e Marchi 46.028.

Prende atto che i presentatori ritengono assorbiti gli identici articoli aggiuntivi Pastorino 46.010, Saltamartini 46.037 Fabrizio Di Stefano 46.018 e Cariello 46.053, dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Melilla 43.06 ed identici, nel testo riformulato.

Maino MARCHI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo Ginoble 46.017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Carra 46.05. Avverte poi che i presentatori degli articoli aggiuntivi Vazio 46.033 e Guidesi 55.050 hanno accettato la proposta di riformulazione, nel medesimo testo, avanzata dal relatore.

Tea ALBINI (MDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Vazio 46.033.

La Commissione approva gli articoli aggiuntivi Vazio 46.033 e Guidesi 55.050, come riformulati in un identico testo (*vedi allegato 3*).

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) segnala che l'articolo aggiuntivo Brunetta 46.035 è in parte simile all'articolo aggiuntivo Castricone 46.046, per il quale il relatore e il rappresentante del Governo hanno richiesto l'accantonamento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Brunetta 46.035 e Castricone 46.046. Avverte altresì che il presentatore ha ritirato gli articoli aggiuntivi Castricone 46.040 e 46.039.

Raffaello VIGNALI (AP-CpE-NCD) invita il relatore e il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo Carrescia 46.011, il quale riconosce agevolazioni fiscali per gli atti di trasferimento del sedime risultante a seguito del crollo di edifici, sottolineando la necessità di non gravare ulteriormente la situazione economica di soggetti che hanno subito danni.

Il Viceministro Enrico MORANDO propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Carrescia 46.011.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, concorda con quanto proposto dal rappresentante del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Carrescia 46.011.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gianluca Pini 46.038.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Carrescia 46.09 è stato ritirato dai presentatori. Avverte inoltre che, in assenza di obiezioni, l'articolo aggiuntivo Giulietti 46.024 è accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Baldelli 46.041 e Duranti 46.08.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che sono stati presentati subemendamenti all'articolo aggiuntivo 6.06 del Governo (*vedi allegato 4*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Palese 6.9 e Laffranco 6.21, dell'emendamento Guidesi 6.13 nonché degli identici emendamenti Palese 6.8, Laffranco 6.20 e Pelillo 6.30. Invita, inoltre, al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Tancredi 6.11, degli identici emendamenti Baroni 6.1 e Rizzetto 6.18, nonché degli emendamenti Baroni 6.3, Marcon 6.27, Paglia 6.28, Mantero 6.7. Propone l'accantonamento dell'emendamento Abrignani 6.16 ed invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Rampelli 6.17. Esprime parere favorevole sull'emendamento Marco Di Maio 6.23 ed invita al ritiro dell'emendamento Boccadutri 6.25, che, in caso di approvazione dell'articolo 6.06 del Governo, risulterebbe assorbito. Propone, quindi, l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Marchi 6.03. Passa quindi all'espressione del parere sui subemendamenti presentati all'articolo aggiuntivo 6.06 del Governo, sul quale esprime parere favorevole. In particolare, invita al ritiro, esprimendo altrimenti pa-

rerere contrario, dei subemendamenti Paglia 0.6.06.1, Baroni 0.6.06.2, Mantero 0.6.06.3 e Guidesi 0.6.06.4. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, del subemendamento Albini 0.6.06.5, invitando i presentatori a verificare la possibilità di trasformarlo in ordine del giorno. Esprime, quindi, un invito al ritiro del subemendamento Baroni 0.6.06.6, in quanto risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione del subemendamento Mantero 0.6.06.7, su cui esprime parere favorevole purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Infine, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, del subemendamento Binetti 0.6.06.8.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Palese 6.9 e Laffranco 6.21 e l'emendamento Guidesi 6.13.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Pelillo 6.30.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Palese 6.8 e Laffranco 6.20.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Tancredi 6.11.

Matteo MANTERO (M5S), intervenendo sull'emendamento Baroni 6.1, di cui è cofirmatario, rileva che il Governo intende aumentare la tassazione gravante sui giochi più vecchi e meno attrattivi, come le *slot machine*, intervenendo in modo meno deciso sulla tassazione gravante sui giochi più nuovi e più attrattivi, come le video *lottery*. Questi ultimi sono giochi d'azzardo estremamente pericolosi in quanto permettono giocate molto alte, fino a 500 euro, sono molto veloci e hanno un *jackpot* molto alto, estremamente gradito ai giocatori compulsivi. Sottolineando che l'Or-

ganizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha inserito il gioco d'azzardo tra le dipendenze e paragonando, su tale premessa, le *slot machine* e le *video lottery* alle droghe, ritiene che il Governo non consideri i costi sociali e sanitari che il gioco d'azzardo patologico comporta. Invita, pertanto, il Governo a riconsiderare il suo intervento, aumentando anche la tassazione sulle *video lottery*.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Baroni 6.1 e Rizzetto 6.18.

Matteo MANTERO (M5S), intervenendo sull'emendamento Baroni 6.3, di cui è cofirmatario, rileva che esso è volto a introdurre il divieto totale della pubblicità del gioco d'azzardo, dal momento che le attuali limitazioni parziali si sono rivelate del tutto inefficaci a contrastare il fenomeno. A suo giudizio, il divieto totale di pubblicità deve costituire solo il primo passo di una lotta che deve accomunare il gioco d'azzardo alle sigarette, altro settore nel quale entrano in gioco grandi interessi economici.

Bruno TABACCI (DeS-CD) si associa alle considerazioni del collega Mantero, trovando, in particolare, vergognosa la pubblicità televisiva del gioco d'azzardo che inframezza la trasmissione di grandi eventi sportivi, che hanno una grande platea di telespettatori, anche minori.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA riconosce che le attuali limitazioni orarie della pubblicità televisiva del gioco d'azzardo, dalle 7 alle 22 sui canali generalisti, non hanno sortito gli effetti sperati, sia perché molti minori continuano a guardare la televisione anche dopo le 22 sia perché i canali specializzati hanno recuperato gli spazi interdetti alle reti generaliste. Sottolinea l'impegno del Governo, d'intesa con le regioni, che, in un apposito documento attualmente in discussione, intende avviare un confronto con le Istituzioni europee al fine di giungere sul gioco d'azzardo ad una legislazione unitaria come per il tabacco. Preannuncia, inoltre,

l'intenzione dell'esecutivo di avviare, con la prossima legge di bilancio, un intervento organico per la riforma dell'intero settore.

Massimo Enrico BARONI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 6.3, osserva che il Governo ha espresso un parere contrario su una norma del tutto simile a quella approvata alla Camera nel corso dell'esame della legge di stabilità per il 2015, con il parere favorevole del Governo e i voti favorevoli del gruppo Partito Democratico e di quello Movimento 5 Stelle, ma resa innocua al Senato, grazie all'approvazione, sempre con il parere favorevole del Governo, di un emendamento del senatore Nencini, che rinviava l'entrata in vigore dei divieti all'adozione da parte dell'Unione europea di apposite linee guida in materia, ancora, peraltro, da approvare. Mette, quindi, in luce l'estrema gravità del fenomeno del gioco d'azzardo in Italia, che non si può assolutamente ridurre alle dimensioni dei numeri ufficiali citati più volte dal Governo, che fa riferimento ai 12.500 malati in cura presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, ben al di sotto dei sei milioni di giocatori stimati dagli istituti più accreditati. Anche gli strumenti, più volte citati dal sottosegretario Baretta, volti a contrastare il coinvolgimento dei minori si sono rivelati del tutto inefficaci allo scopo, come da lui stesso sperimentato. Stigmatizza l'opposizione del Governo e della maggioranza alle proposte di legge di iniziativa che si propongono di contrastare la ludopatia, per la mancanza o l'insufficienza della copertura finanziaria e osserva che, in realtà, sono molti i deputati della maggioranza che, pur essendo favorevoli al divieto totale di pubblicità del gioco d'azzardo, non esprimono pubblicamente la loro posizione per disciplina di partito. Nell'esprimere la convinzione che il sottosegretario Baretta umili il Parlamento non ritenendolo degno di legiferare sull'argomento, evidenzia i rischi di un fallimento da parte della Conferenza unificata. Ricorda che la legge regionale che la Liguria ha approvato nel 2012 per fissare la distanza minima delle *slot machine* dai

luoghi sensibili, stabilendo che anche le sale esistenti dovessero adeguarsi entro 5 anni, non è stata di fatto applicata e che il PD all'opposizione è sceso in piazza per protesta contro il governo regionale. D'altra parte evidenzia come lo stesso PD, in regione Lazio, abbia votato contro un ordine del giorno che chiedeva l'inserimento della distanza minima per le *slot machine* nel successivo collegato regionale. Nel ritenere che l'oblio della misura sia stato determinato dalla pressione della lobby dei produttori e gestori di giochi d'azzardo, che tiene sotto ricatto il Governo non soltanto dal punto di vista economico, promette di proseguire la battaglia per contrastare la ludopatia.

Matteo MANTERO (M5S), ricordando che i malati di gioco d'azzardo ammontano ad 1 milione di persone e che secondo i dati di quest'anno hanno giocato circa 1 milione e 200.000 ragazzi, si domanda perché il Governo attenda ancora a vietare la pubblicità, pur concordando sulla necessità di un simile intervento. Ritiene che, anche sulla base dell'esperienza della Germania, il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo debba essere introdotto a livello nazionale e sovranazionale, auspicando che per una volta l'Italia si ponga tra i primi ad intervenire.

Francesco CARIELLO (M5S), con riferimento alla conclusione dell'intervento del collega Baroni, invita a non attribuire la responsabilità ad un singolo individuo, sollecitando i colleghi della maggioranza ad esprimersi sull'emendamento in questione, considerato che esso offre la possibilità di risolvere il problema.

Maino MARCHI (PD), nell'assumersi la propria responsabilità, si dichiara d'accordo con gli interventi effettuati dal Governo in materia, a partire dalla legge di stabilità per il 2016, che da un lato ha previsto la riduzione delle *slot machine* e dall'altro ha affidato alla Conferenza unificata il compito di raggiungere un accordo, che contemperasse l'esigenza di regole omogenee a livello nazionale con la

necessità di spazi di autoregolamentazione per gli amministratori locali. Nel ricordare che come dichiarato dall'ANCI l'accordo per quanto difficile sta per essere raggiunto, ritiene che vi sia comunque la possibilità di tornare sul tema della pubblicità, sul quale il Governo è già intervenuto in questa legislatura, sottolineando gli scarsi spazi di manovra offerti dal presente decreto-legge. Da ultimo ricorda che lo stallo del progetto di legge sulla ludopatia si deve al fatto che, oltre ad affrontare le tematiche relative agli aspetti sanitari del problema, interveniva anche su aspetti di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Baroni 6.3, Marcon 6.27 e Paglia 6.28.

Massimo Enrico BARONI (M5S), considerata la superficialità con cui il relatore ha affrontato l'argomento si vede costretto ad intervenire nuovamente per ripristinare la verità, fornendo ai cittadini una fonte diversa da quella governativa e ricordando che si sono registrati notevolissimi aumenti degli introiti delle società concessionarie del gioco d'azzardo. Nel sottolineare che l'emendamento Mantero 6.7 prevede una moratoria di cinque anni all'introduzione di nuovi giochi di azzardo *on line*, per i quali si è registrato un notevolissimo incremento, sottolinea come proposte analoghe siano state approvate in Commissione affari sociali con il voto dei colleghi del PD, a riprova del fatto che in assenza del Governo è possibile esprimersi secondo coscienza. Stigmatizzare il fatto che le lobby dei produttori di giochi di azzardo esercitino pressioni sul Governo, dando anche indicazioni sui settori per i quali mantenere bassi i livelli di tassazione, in considerazione dei notevoli investimenti effettuati, e sui settori per i quali al contrario il livello può essere incrementato, non costituendo più motivo di interesse, quale è il caso delle *slot machine*, che sono in fase di dismissione. Esprime infine la convinzione che gli italiani siano stanchi di vedere creatività ed imprendi-

torialità ostaggio del settore dei giochi di azzardo, che il Pontefice ha definito come il settore del diavolo.

Matteo MANTERO (M5S) ribadisce che la moratoria prevista dal suo emendamento si rivolge ai giochi *on line*, che rappresentano il 16 per cento del mercato, raccogliendo 15 miliardi di euro di introiti e rivolgendosi ai più giovani, per i quali rappresentano un pericolo paragonabile all'eroina. Evidenzia pertanto la mancata volontà del Governo di tutelare i ragazzi, che perdono ore di studio e di scuola per dedicarsi al gioco *on line*, ricavandone peraltro un messaggio fortemente diseducativo, per cui è possibile diventare ricchi senza alcuno sforzo. Sollecita dunque il Governo, sulla base dell'esperienza di altri paesi, a ridurre l'offerta di giochi *on line*, dai quali peraltro lo Stato ricava ben poco.

La Commissione respinge l'emendamento Mantero 6.7.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Abrignani 6.16, precedentemente accantonato.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Abrignani 6.16 e Rampelli 6.17. Approva poi l'emendamento Marco Di Maio 6.23 (*vedi allegato 3*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Boccadutri 6.25, che risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento 6.06 del Governo, è stato ritirato dal presentatore.

La Commissione respinge il subemendamento Paglia 0.6.06.1.

Massimo Enrico BARONI (M5S), considerando che, come già evidenziato in precedenza, soltanto i due terzi delle

400.000 *slot machine* presenti sul territorio nazionale sono operativi, raccogliendo 25 miliardi di euro l'anno, ritiene cosa facile per il Governo indossare la spilla dello sceriffo, qualificandosi come regolatore della materia, tanto più che gli stessi concessionari hanno capito che il settore è ormai saturo. Sottolinea che il subemendamento in questione potrebbe a ragione essere denominato subemendamento Rappetto, in considerazione del grande lavoro svolto dall'ex generale della Guardia di finanza, poi costretto a dimettersi, il quale aveva calcolato una multa di 98 miliardi di euro per 10 società concessionarie di giochi d'azzardo che non si erano collegate alla rete telematica SOGEI, multa che il Governo ha via via ridotto grazie a sconti successivi fino a poche centinaia di milioni.

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE), pur preannunciando che il suo gruppo voterà secondo le indicazioni del Governo, fa presente di aver ascoltato forti critiche sul provvedimento da parte degli operatori del settore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Baroni 0.6.06.2, Mantero 0.6.06.3 e Guidesi 0.6.06.4.

Tea ALBINI (MDP) accede all'invito al ritiro del subemendamento a sua prima firma 0.6.06.5, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

Matteo MANTERO (M5S), accettando la proposta di riformulazione presentata dal Governo sul subemendamento a sua prima firma 0.6.06.7, tuttavia fa presente che la portata della sanzione nella versione proposta dal Governo risulta notevolmente edulcorata.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiarisce che la riformulazione proposta risulta più stringente poiché prevede che a scadenze previste l'Agenzia delle dogane proceda d'ufficio.

Bruno TABACCI (DeS-CD), in riferimento alle questioni sollevate dal sottosegretario Baretta, fa presente che l'emendamento del Governo presenta una contraddizione, in quanto c'è un'evidente disparità di trattamento fra i concessionari della rete telematica ed i proprietari e gestori degli apparecchi, ultima ruota del carro. L'emendamento del Governo dà ancora più potere ai concessionari della rete telematica che dovrebbero essere controllati di più.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che il problema è rappresentato dalla struttura del regime concessorio, punto di garanzia ma anche di rischio, e precisa che l'osservazione dell'onorevole Tabacci, non potendo essere normata sarebbe il caso di trasformarla in ordine del giorno.

Massimo Enrico BARONI (M5S) ricorda che un ordine del giorno di tale tenore è già stato presentato nel corso della XVI legislatura a prima firma Binetti e già invitava il Governo a prevedere la possibilità di ridurre l'offerta del gioco.

La Commissione approva il subemendamento Mantero 0.6.06.7, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rocco PALESE, *presidente*, fa presente che il subemendamento Baroni 0.6.06.6 risulta assorbito dall'approvazione del subemendamento Mantero 0.6.06.7, nel testo riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Binetti 0.6.06.8 e approva l'articolo aggiuntivo 6.06 del Governo, come risultante dall'approvazione del subemendamento Mantero 0.6.06.7, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 823 del 24 maggio 2017, a pagina 101, prima colonna, trentacinquesima riga, sostituire le parole: « per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione » con le seguenti: « per l'anno 2017, al fine di garantire l'invarianza sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, si provvede mediante riduzione per 10 milioni di euro ».

ALLEGATO 1

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 3.52, 3.53, 9.029, 14.11 E 14.12 DEL GOVERNO, 22.230 E 22.231 DEL RELATORE, 22.021, 24.4, 25.43, 25.44, 27.93, 34.014, 37.14, 40.021, 43.039, 46.054, 46.055, 46.056, 49.38, 50.5, 52.027, 52.028, 52.029, 57.31, 57.32, 57.055, 60.068, 60.069, 60.070, 62.35, 64.13 E 64.020 DEL GOVERNO

ART. 3.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 3, comma 1-ter, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407 ».

3. 52. Il Governo.

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

4-bis. I rapporti attivi e passivi tra lo Stato e la Federazione italiana dei consorzi agrari concernenti le attività svolte per conto e nell'interesse dello Stato in regime di separazione contabile e afferenti alle gestioni separate di cui agli articoli 2, secondo comma, n. 8), e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, alla legge 22 dicembre 1957, n. 1294, sono estinti con compensazione delle rispettive posizioni attive e passive in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, alla stessa data cessa la gestione commissariale di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole ali-

mentari e forestali n. 0011109 del 9 dicembre 2010 di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2011, e gli eventuali residui attivi sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnati al fondo istituito ai sensi del comma 4-ter del presente articolo.

4-ter. Al fine di favorire il perseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti dai consorzi agrari in amministrazione ordinaria nei confronti del sistema creditizio, è istituito, presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), un apposito fondo con una dotazione iniziale pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018. Il fondo è destinato, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche alla riduzione degli interessi passivi relativi alle operazioni di ristrutturazione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di accesso agli interventi del fondo da parte dei consorzi agrari. Per le finalità di cui al presente comma il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove appositi accordi fra l'Associazione bancaria italiana e i rappresentanti dei consorzi

agrari. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 53. Il Governo.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Compensazione di somme iscritte a ruolo).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2017 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2017 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. 029. Il Governo.

ART. 14.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima della lettera a) inserire le seguenti:

0a) al comma 448, le parole: « A decorrere dall'anno 2017, la dotazione » sono sostituite dalle seguenti: « La dotazione » e dopo le parole: « è stabilita in euro 6.197.184.364,87 » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2017 e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere dall'anno 2018 »;

0b) al comma 449:

1) alla lettera *b)*, le parole: « nell'importo massimo di 80 milioni di euro » sono sostituite seguenti parole: « nell'importo massimo di 66 milioni di euro »;

2) dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

« *d-bis)* per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera *c)*, in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa, e, a decorrere dall'anno 2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui, ad incremento del contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 »;

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera *0a)* del comma 1, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1-ter. Le modifiche di cui ai commi 1 e *1-bis* trovano applicazione con riferimento al Fondo di solidarietà comunale relativo agli anni 2018 e successivi.

14. 11. Il Governo.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: nel limite di 11 milioni di euro inserire le seguenti: , che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nel-

l'anno 2017 per essere riassegnati, nel medesimo esercizio, al Fondo di solidarietà comunale.

14. 12. Il Governo.

ART. 22.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni di promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale, i vincoli di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano alle spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 750.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

22. 230. Il Relatore.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Al fine di assicurare la tutela del decoro del patrimonio culturale e la sicurezza pubblica, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a regolare l'accesso e la circolazione, nel proprio centro storico, di veicoli elettrici e di velocipedi, utilizzati a fini turistici, che abbiano più di due ruote o che comunque trasportino tre o più persone, incluso il conducente.

22. 231. Il Relatore.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Organici di fatto).

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 40.700.000 per l'anno 2017, di euro 132.100.000 per l'anno 2018, di euro 131.600.000 per l'anno 2019, di euro 133.800.000 per l'anno 2020, di euro 136.700.000 per l'anno 2021, di euro 140.500.000 per l'anno 2022, di euro 145.800.000 per il 2023, di euro 153.900.000 per l'anno 2024, di euro 166.400.000 per l'anno 2025 e di euro 184.700.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:

a) quanto a euro 40.700.000 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2017;

b) quanto a euro 132.100.000 per l'anno 2018, a euro 70.984.407 per l'anno 2019, a euro 60.681.407 per l'anno 2020, a euro 80.514.407 per l'anno 2021, a euro 107.488,407 per l'anno 2022, a euro 60.497.407 per l'anno 2023, a euro 59.213.407 per l'anno 2024, a euro 44.881.407 per l'anno 2025, a euro 41.849.407 per l'anno 2026 e a euro 8.036.407 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

c) quanto a euro 20.599.593 per l'anno 2019, a euro 27.668.593 per l'anno 2020, a euro 15.450.732 per l'anno 2021, a euro 14.561.593 per l'anno 2022, a euro 32.953.902 per l'anno 2023, a euro 34.237.153 per l'anno 2024, a euro 40.569.038 per l'anno 2025, a euro 43.601.921 per l'anno 2026 e a euro 77.414.921 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a euro 40.016.000 per l'anno 2019, a euro 45.450.000 per l'anno 2020, a euro 37.936.000 per l'anno 2021, a euro 18.450.000 per l'anno 2022, a euro 40.450.000 per l'anno 2023, a euro 40.450.000 per l'anno 2024 e a euro 48.450.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a euro 2.798.861 per l'anno 2021, a euro 11.898.691 per l'anno 2023, a euro 19.999.440 per l'anno 2024, a euro 32.499.555 per l'anno 2025 e a euro 50.798.672 annui a decorrere dall'anno 2026, in termini di solo saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nella missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. A partire dall'anno scolastico 2018/2019, sulla base degli esiti del monitoraggio previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da eseguire entro il 15 settembre di ciascun anno, e sulla base delle previsioni, formulate entro la medesima data, concernenti il numero dei posti di supplenza a tempo determinato fino al 30 giugno da attivare, la legge di bilancio determina la quota degli eventuali risparmi di spesa calcolati con riferimento all'eventuale riduzione del numero effettivo di posti di supplenza fino al 30 giugno, fermo restando il limite di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da portare annualmente in aumento delle dotazioni dei fondi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 del presente articolo in misura proporzionale alla riduzione ad essi apportata con le

medesime lettere *b)*, *c)* e *d)*. Le maggiori risorse sono accantonate e rese indisponibili per essere utilizzate a seguito dell'esito del monitoraggio di cui al presente comma.

22. 021. Il Governo.

ART. 24.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la parola: « 2018 », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « 2019 »;

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: « Per gli anni dal 2011 al 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2011 al 2018 » e le parole: « A decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2019 »;

2) al comma 3, le parole: « A decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2019 »;

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: « A decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2019 »;

2) al comma 2, le parole: « entro il 31 luglio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2018 »;

d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: « 2018 » è sostituita dalla seguente: « 2019 ».

24. 4. Il Governo.

ART. 25.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Al comma 165 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo:

1) dopo la parola: « somme » sono inserite le seguenti: « , già disponibili o che si rendano disponibili a seguito dei definanziamenti, »;

2) le parole: « nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma 160 » sono sostituite dalle seguenti: « adottata dalle medesime regioni nei cui territori erano localizzati gli interventi oggetto dei definanziamenti »;

3) dopo la parola: « Comitato » sono inserite le seguenti: « entro il 10 ottobre 2017 »;

4) le parole: « , nonché degli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica » sono soppresse;

b) al settimo periodo:

1) dopo la parola: « revoca » sono inserite le seguenti: « , già disponibili o che si rendano disponibili, »;

2) le parole: « nazionale triennale 2015-2017 » sono sostituite dalle seguenti: « adottata dalle medesime Regioni nei cui territori erano localizzati gli interventi oggetto dei definanziamenti »;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le erogazioni sono effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo modalità definite dal CIPE, in base allo stato di avanzamento dei lavori. Gli enti locali beneficiari, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati al sistema

di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle amministrazioni pubbliche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Gli enti locali beneficiari provvedono, inoltre, per ciascun edificio scolastico, a compilare una scheda di monitoraggio secondo modalità comunicate contestualmente alla delibera del CIPE dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in coordinamento con la Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica ».

25. 43. Il Governo.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 20-*bis*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, » inserire le seguenti: « d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti limitatamente alle risorse di cui al citato comma 165, ».

25. 44. Il Governo.

ART. 27.

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

8-bis. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale è attribuito alla regione Umbria un contributo straordinario dell'importo complessivo di 45,82 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte ai debiti verso la società Umbria TPL e mobilità Spa.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-*bis*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui

al comma 8-*bis*, sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla medesima regione Umbria a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.

27. 93. Il Governo.

ART. 34.

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

ART 34-*bis*.

(Programma operativo straordinario della regione Molise).

1. In considerazione della necessità di assicurare la prosecuzione dell'intervento volto ad affrontare la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria della regione Molise e a ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, anche al fine di adeguare i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 604 e 605, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto anche conto del contributo di solidarietà interregionale riconosciuto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui al verbale della seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 dicembre 2015, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2015, di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 18 milioni di euro per l'anno 2017:

a) il commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Molise dà esecuzione al programma operativo straordinario 2015-2018, allegato all'accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2016 (rep. atti. n. 155/CSR) e recepito con decreto del medesimo commissario *ad acta* n. 52 del 12 settembre 2016, che con il presente decreto è ap-

provato, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione;

b) il medesimo commissario *ad acta* adotta i provvedimenti previsti dal suddetto programma operativo straordinario 2015-2018, in modo da garantire che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale ivi programmate siano coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza:

1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale, tenuto conto del livello del finanziamento del servizio sanitario definito dalla legislazione vigente;

2) con gli ulteriori obblighi previsti a carico delle regioni dalla legislazione vigente.

34. 014. Il Governo.

ART. 37.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1, comma 449, lettera *c)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: « il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. » è inserito il seguente periodo: « Ai fini della determinazione della predetta differenza i fabbisogni *standard* e le capacità fiscali sono considerati al netto della componente rifiuti. ».

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

37. 14. Il Governo.

ART. 40.

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

ART. 40-bis.

(Interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri).

1. Al fine di prevenire situazioni di marginalità sociale, il Ministero dell'interno, anche con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, può realizzare interventi di tipo strutturale mirati ad assicurare idonee condizioni logistiche e a superare criticità igienico-sanitarie determinate dall'insorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale, anche in relazione allo svolgimento di attività lavorativa stagionale.

40. 021. Il Governo.

ART. 43.

Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

ART 43-bis.

(Semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi per i contribuenti coinvolti negli eventi sismici registrati a partire dal 24 agosto 2016).

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

« 1-quater. Con riferimento al periodo d'imposta 2016, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c),

c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate nell'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. ».

43. 039. Il Governo.

ART. 46.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

ART. 46-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 530 le parole: « , nei limiti dell'importo dei residui passivi perenti relativi a trasferimenti per la compartecipazione all'IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « . Dette somme sono compensate con la cancellazione di una corrispondente quota dei residui passivi perenti iscritti a tale titolo sul conto del patrimonio al 31 dicembre 2016 »;

b) al comma 531, la parola: « 2016 » è sostituita dalla seguente: « 2017 »;

c) al comma 532, la parola: « 2016 » è sostituita dalla seguente: « 2017 » e le parole: « , e non rilevano ai fini del saldo individuato dall'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 » sono soppresse.

46. 054. Il Governo.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

ART. 46-bis.

1. All'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, » sono inserite le seguenti: « attestante le esigenze di cassa derivanti dalle spese conseguenti all'effettivo avanzamento degli interventi ammissibili al contributo del Fondo di solidarietà europeo, » e le parole: « nel limite di 300 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « fino a 500 milioni di euro »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile presenta al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 28 febbraio 2018, la situazione delle spese sostenute per realizzare gli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma ».

46. 055. Il Governo.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

ART. 46-bis.

(Incremento del contingente di personale delle Forze armate da destinare alle esigenze di sicurezza dei G7).

1. Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1,

comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, dal 1° maggio 2017 al 28 maggio 2017, di 2.900 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 5.360.019 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 1, del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 54 del 2017.

46. 056. Il Governo.

ART. 49.

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 1025, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « ad integrazione delle risorse già stanziato a tale scopo, per gli interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottate dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente » sono sostituite dalle seguenti: « ad integrazione delle risorse già stanziato e comprese nell'ambito del contratto di programma ANAS Spa 2016-2020 ».

49. 38. Il Governo.

ART. 50.

Sostituire l'articolo 50 con il seguente:

ART. 50.

(Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A.).

1. Al fine di evitare l'interruzione del servizio svolto dalla società Alitalia – Società Aerea Italiana – Spa in amministrazione straordinaria, per i collegamenti aerei nel territorio nazionale e con il territorio nazionale, ivi compresi quelli con oneri di servizio pubblico ai sensi della vigente normativa europea, tenuto conto delle gravi difficoltà di ordine sociale e dei gravi disagi per gli utenti che tale interruzione determinerebbe, è disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, della durata di sei mesi, da erogare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria a favore dell'Alitalia – Società Aerea Italiana – Spa in amministrazione straordinaria, da utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, anche relative alla continuità dei sistemi di regolazione internazionale dei rapporti economici con i vettori, nelle more dell'esecuzione di un programma predisposto ai sensi degli articoli 27 e 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e conforme alla normativa europea. Il relativo stanziamento è iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il finanziamento è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base ed è restituito entro sei mesi dalla erogazione, in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura. Le somme corrisposte in restituzione del

finanziamento per capitale e interessi sono versate, nel 2017, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e per l'importo eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

2. Ai fini della predisposizione del programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, i Commissari straordinari provvedono, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, a pubblicizzare un invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria secondo gli indirizzi di cui alle lettere a), b) e b-bis) dall'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le conseguenti procedure, da espletare nel termine di sei mesi dalla concessione del finanziamento di cui al comma 1, assicurano il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

Conseguentemente, all'articolo 66, apportare la seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151, » è aggiunto in fine il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, la giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo è ridotta a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017 »;

b) al comma 3, alinea, sostituire le parole: 1.301,9 con le seguenti: 1.601,9;

c) al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2017 mediante riduzione della

dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

d) al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 50, ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Conseguentemente, all'articolo 1, del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti ai sensi del medesimo decreto-legge n. 55 del 2017.

50. 5. Il Governo.

ART. 52.

Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

ART. 52-bis.

(Modifiche al codice dei contratti pubblici).

1. All'articolo 211 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis.* L'ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

1-ter. L'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta

giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante. Se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l'articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

1-quater. L'ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi *1-bis* e *1-ter.* »

52. 027. Il Governo.

Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

ART. 52-bis.

(Organizzazione dell'ANAC).

1. L'Autorità nazionale anti corruzione definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481 Il trattamento economico del personale dell'Autorità non può eccedere quello già definito in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti continua ad applicarsi il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016. Dall'applicazione del presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

52. 028. Il Governo.

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

ART. 52-bis.

(Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25).

1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto conto della necessità e urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c) della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2015 e 2016, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, è sospeso, previa presentazione di un piano economico-finanziario e stipulazione del relativo atto aggiuntivo che regoli tale periodo transitorio. Tale importo è destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento delle rate sospese del corrispettivo di concessione, per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano ferme le modalità di affidamento previste dalla vigente normativa. L'atto aggiuntivo che regola l'esecuzione degli interventi è approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

52. 029. Il Governo.

ART. 57.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016,

n. 232, può essere disposta l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019, nei limiti in cui dette somme si rendano disponibili nell'ambito delle risorse rivenienti dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

57. 31. Il Governo.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « Qualora la *start-up* innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, » sono sostituite dalle seguenti: « Fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, qualora la *start-up* innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine, ».

57. 32. Il Governo.

Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:

ART. 57-bis.

(Salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici).

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« *4-bis.* Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da

impianti fotovoltaici, agli impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifiche o controlli, risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una decurtazione del 20 per cento della tariffa incentivante base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le maggiorazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *d*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 luglio 2012.

4-ter. La misura della decurtazione di cui al comma *4-bis* è dimezzata qualora la mancanza di certificazione o la mancata rispondenza della certificazione alla normativa di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al di fuori di un procedimento di verifica o controllo.

4-quater. Ai fini dell'applicazione dei commi *4-bis* e *4-ter*, il GSE accerta, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti secondo modalità proporzionate indicate dallo stesso GSE, la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza.

4-quinquies. È fatto salvo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli. Restano ferme eventuali altre responsabilità civili e penali del soggetto beneficiario e le conseguenze di eventuali altre violazioni ai fini del diritto all'accesso e al mantenimento degli incentivi. »

57. 055. Il Governo.

ART. 60.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

ART. 60-bis.

(Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti).

1. All'articolo 1, comma 200, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « presentazione delle domande di accesso al Fondo ».

60. 068. Il Governo.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

ART. 60-bis.

(Disposizioni di semplificazione per progetti di social innovation).

1. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace sviluppo e la completa realizzazione dei progetti promossi nell'ambito degli interventi di *social innovation*, in coerenza con il Programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a trasferire la proprietà intellettuale dei progetti, nonché la proprietà dei beni strumentali e delle attrezzature realizzati e acquisiti nell'ambito degli stessi e la relativa gestione e utilizzazione a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle regioni meno sviluppate, a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Per l'attuazione del comma 1 e per la completa realizzazione e conclusione dei progetti ivi previsti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede alle erogazioni delle somme assegnate per le attività e gli investimenti già realizzati e verificati dall'amministrazione.

3. Le disposizioni attuative emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca devono ispirarsi a principi e criteri di semplificazione per la gestione contabile e finanziaria dei fondi destinati ai progetti di cui al comma 1, nonché alla regolamentazione più efficace e celere delle modalità e dei termini di conclusione e di gestione degli stessi.

60. 069. Il Governo.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

ART. 60-bis.

(Misure per assicurare la celerità di procedure assunzionali dell'amministrazione della giustizia).

1. Al fine di assicurare la riduzione dei costi relativi al numero delle sottocommissioni esaminatrici dei concorsi, nonché la celerità di svolgimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, e all'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a ciascuna delle sottocommissioni, presieduta dal componente più anziano, non può essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

60. 070. Il Governo.

ART. 62.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Lo studio di fattibilità di cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal presente articolo, o il progetto di fattibilità tecnica ed economica, predisposti ai sensi dell'articolo 23, commi 5, 5-bis

e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici, la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali immobili devono essere compresi nell'ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all'intervento di costruzione o di ristrutturazione dell'impianto sportivo, al cui interno, ove abbiano una capienza superiore a cinquemila posti, possono essere realizzati anche alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice, nei limiti del 20 per cento della superficie utile. I suddetti immobili, nel caso di impianti sportivi pubblici, sono acquisiti al patrimonio pubblico comunale. Lo studio di fattibilità può prevedere la demolizione dell'impianto da dismettere; le sue demolizione e ricostruzione, anche con diverse volumetria e sagoma, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché la sua riconversione o riutilizzazione a fini sportivi. Laddove si tratti di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, lo studio di fattibilità può contemplarne la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione. Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione dell'articolo 168, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e

comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta e di trenta anni. Nel caso di impianti sportivi pubblici, la conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 1, comma 304, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle procedure di affidamento del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, esamina comparativamente eventuali istanze concorrenti individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di servizi decisoria di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 304 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare è pubblicato nel sito istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il progetto definitivo di cui alla lettera *b*) del comma 304 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare, potendo discostarsene solo motivatamente; è redatto nel rispetto delle norme di attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; comprende la documentazione, ove necessaria, prevista dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è corredato:

a) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, da una bozza di convenzione predisposta ai sensi dell'articolo 28-*bis*, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nella quale sia anche previsto che la realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o è almeno contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di nuova edificazione dello stadio;

b) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, da un piano economico-

finanziario che dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione;

c) nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, da un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che indichi l'importo delle spese di predisposizione della proposta, e da una bozza di convenzione di concessione di costruzione o di gestione con l'amministrazione proprietaria, che specifica, oltre all'obbligo della preventiva o contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione, le caratteristiche dei servizi e della gestione, nonché la durata della cessione del diritto di superficie o di usufrutto;

dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. La conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 1, comma 304, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. Nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree pubbliche, il verbale conclusivo di approvazione del progetto, che è pubblicato nel sito istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui al comma 1, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore, e costituisce verifica di compatibilità ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, e 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Nel caso di impianti sportivi privati il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è tra-

smesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, può prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia consentita solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo. In tal caso, le autorizzazioni o le concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate all'interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri indennizzatori a carico della società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima società sportiva. Nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, la disposizione del periodo precedente si applica entro 150 metri dal perimetro dell'area riservata, restando ferme e impregiudicate la validità e l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate.

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In relazione agli interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, associando o consorziando altri soggetti laddove si tratti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice dell'impianto.

sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, alle controversie rela-

tive agli impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti aventi a oggetto:

a) il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare in caso di istanze concorrenti;

b) il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria;

c) l'aggiudicazione della concessione;

dopo il comma 5 inserire i seguenti:

5-bis. In caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, è consentito destinare, all'interno dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri quadrati della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali, e fino a 100 metri quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva svolta.

5-ter. All'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il periodo: « Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale » è soppresso.

62. 35. Il Governo.

ART. 64.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Al fine di promuovere, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, il consumo di prodotti biologici nell'ambito dei servizi di refezione scolastica negli asili

nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per le mense scolastiche biologiche, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, in conformità alla disciplina europea vigente, le percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, nonché i requisiti e le specifiche tecniche necessarie per qualificare il servizio di refezione scolastica quale mensa biologica. Il Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole di accompagnamento al servizio di refezione ed è assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa biologica presenti in ciascuna regione e provincia autonoma. Le stazioni appaltanti pubbliche che intendono aggiudicare servizi di mensa scolastica biologica prevedono l'inserimento delle percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, dei requisiti e delle specifiche tecniche previsti nel decreto di cui al secondo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corri-

spondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

64. 13. Il Governo.

Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

ART. 64-bis.

(Misure per l'innovazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita:

a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici;

b) non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci »;

b) il comma 3, alinea, è sostituito dal seguente: « Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali: ».

2. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. – (Apertura di nuovi punti vendita). – 1. L'apertura di nuovi punti

vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto del numero dei punti vendita già esistenti in relazione al bacino d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni regionali e provinciali vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3.

3. In sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti vendita, affinché sia garantita, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze stagionali. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

4. Con l'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti di vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione del turismo, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente ».

3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo la lettera *d-quinquies*) sono aggiunte le seguenti:

« *d-sexies*) le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali e la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore;

d-septies) le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto della parità di trattamento, possono essere rifiutate ovvero restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale ».

4. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, come da ultimo modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — (*Nuove opportunità imprenditoriali e commerciali per i punti vendita esclusivi*). — 1. Nelle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione, i punti vendita di tali zone possono chiedere di essere riforniti dal punto vendita esclusivo disponibile geograficamente più vicino sulla base di un accordo di fornitura. È altresì consentito ai punti vendita esclusivi di rifornire, sulla base di un accordo di fornitura, gli esercizi commerciali che fanno richiesta di fornitura di pubblicazioni periodiche attinenti la tipologia del bene o del servizio oggetto prevalente della loro attività commerciale. Con accordo su base nazionale tra le associazioni di categoria più rappresentative degli editori e dei rivenditori di quotidiani e di periodici sono definite le condizioni economiche per lo svolgimento di tali attività, che in ogni caso devono

tenere conto delle quantità di copie vendute dal punto vendita addizionale. L'attività addizionale di distribuzione dei punti vendita esclusivi è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è inserito il seguente:

« 1-bis. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono sanzionate ai

sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ».

6. L'articolo 1, comma 2, l'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170, sono abrogati.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

64. 020. Il Governo.

ALLEGATO 2

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

**RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA
ALL'EMENDAMENTO 50.5 DEL GOVERNO**

L'articolo 50 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, che l'emendamento sostituisce, prevede che, al fine di favorire le attività di investimento nel settore dei trasporti, funzionali al consolidamento e allo sviluppo dei relativi servizi, anche tramite la attrazione di investimenti esteri, il Ministero dell'economia e delle finanze sia autorizzato a deliberare e sottoscrivere, anche in più soluzioni, un aumento del capitale sociale di Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nella misura massima di 300 milioni di euro nell'anno 2017.

Tale articolo costituiva una premessa di quanto il Governo intendeva svolgere per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia.

Gli accadimenti intercorsi successivamente all'approvazione del decreto-legge n.50, con l'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria, hanno comportato la necessità di rivedere le modalità di intervento del Governo, richiedendo l'emanazione di nuove misure urgenti, che sono state definite con il decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, recante "Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A."

L'emendamento sostituisce pertanto l'articolo 50 del decreto legge presentato alle Camere con le disposizioni previste dal decreto legge 2 maggio 2017, n. 55, opportunamente modificate in relazione agli effetti finanziari prodotti dal complesso dell'emendamento.

Alla luce delle previsioni svolte dalla Società, le esigenze finanziarie legate all'esercizio dell'azienda per il semestre di riferimento (maggio-ottobre 2017) risultano essere stimate in Euro 597 milioni. Tale previsione di cassa tiene conto dello sviluppo analitico degli incassi e dei pagamenti fino al 30 giugno 2017 e di una previsione di andamento tendenziale per i mesi da luglio fino ad ottobre. La previsione analitica fino a giugno tiene conto di rischi relativi a riduzione degli incassi e all'impatto del pagamento anticipato di fornitori per importi significativi. Tali proiezioni non incorporano invece nella stima fino ad ottobre 2017 la componente relativa al deposito richiesto da IATA, la quale, ove computata, determinerebbe alla fine di giugno 2017, un fabbisogno di 219 milioni a fronte dei 102 milioni previsti nel piano di cassa. La possibilità di far fronte alle esigenze derivanti dal deposito richiesto da IATA mediante un miglioramento del profilo finanziario nei prossimi sei mesi, anche grazie alla ragionevole riduzione dell'incertezza sui processi di prenotazione, potrebbe permettere di riassorbire le esigenze finanziarie derivanti dalla necessità di vincolare fondi per consentire ad Alitalia di continuare a partecipare ai sistemi di Business and Settlement Plan di IATA (BSP) e IATA Clearing House. Inoltre, benefici finanziari potrebbero derivare dalla discontinuità che si creerà in conseguenza dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria sul versante delle posizioni finanziarie debitorie. Ne risulta l'opportunità di contenere, anche in relazione ai vincoli di finanza pubblica, l'entità del finanziamento nella misura di € 600 milioni, nella prospettiva che l'amministrazione straordinaria sia nella condizione di realizzare i prefigurati risparmi sul fabbisogno finanziario come indicato dalla società nell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

Il comma 1 prevede, pertanto, l'erogazione a titolo di finanziamento oneroso della somma di 600 milioni di euro a favore dell'amministrazione straordinaria di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. L'erogazione della somma di cui al precedente periodo è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'amministrazione straordinaria di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. dovrà provvedere, anteponendolo agli altri debiti della procedura, alla restituzione dell'importo erogato dallo Stato, oltre interessi, entro sei mesi dalla erogazione. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento per capitale e interessi sono versate, nel 2017, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e per l'importo eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

Trattandosi di un finanziamento oneroso con rimborso previsto entro il medesimo esercizio di erogazione, gli oneri derivanti dal prestito a favore dell'amministrazione straordinaria di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. sono pari a **600 milioni di euro per l'anno 2017 solo in termini di saldo netto da finanziare.**

La sostituzione dell'articolo 50 comporta l'abrogazione della disposizione prevista dal decreto legge presentato che prevede l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze a deliberare e sottoscrivere, anche in più soluzioni, un aumento del capitale sociale di Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa e dei relativi oneri fissati nella misura massima di 300 milioni di euro nel 2017, con conseguenti effetti positivi sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno di cassa per lo stesso importo.

Il combinato delle due modifiche richiamate determina pertanto, complessivamente, un onere netto di 300 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare, e un miglioramento di 300 milioni di euro sul solo fabbisogno di cassa.

A tali maggiori oneri rispetto a quelli già contenuti nel decreto legge, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 in termini di saldo netto da finanziare, si provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.


Il miglioramento del fabbisogno di cassa determinato dall'emendamento nel 2017, pari a 300 milioni di euro, è finalizzato alla riduzione della giacenza che la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e tenuta a detenere sul conto corrente di tesoreria, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98. Essendo l'effetto sul fabbisogno determinato dalla variazione delle giacenze sul conto corrente, la disposizione determina una riduzione a decorrere dal 2017 della predetta giacenza.

Complessivamente considerato, pertanto, l'emendamento risulta neutrale sui saldi di finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

 POSITIVO**25 MAG. 2017** NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 3

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 6

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: « e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « ad eccezione fatta per quei concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali, per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo, e abbiano la disponibilità di altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ».

6. 23. Marco Di Maio.

All'articolo aggiuntivo 6.06, al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I concessionari procedono al blocco degli apparecchi corrispondenti ai nulla osta eliminati entro i cinque giorni lavorativi successivi al recepimento della comunicazione da parte dell'Agenzia, avviando le procedure di dismissione degli apparecchi stessi. La violazione degli obblighi previsti al periodo precedente è punita con la

sanzione amministrativa di euro diecimila per ciascun apparecchio.

0. 6. 06. 7. *(Nuova formulazione)* Mantero, Baroni, Grillo, Loreface, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Cariello, Castelli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Riduzione degli apparecchi da divertimento).

1. La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attuata, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017, nei seguenti termini:

a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000;

b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000.

2. A tal fine, i concessionari della rete telematica procedono, entro la data indicata alla lettera a) del comma 1, alla riduzione di almeno il 15 per cento del

numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.

3. Qualora alle date di cui alle lettere a) e b) del comma 1 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a quello indicato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede d'ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun concessionario, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti.

6. 06. Il Governo.

ART. 27.

Al comma 6, dopo le parole: decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, *aggiungere le seguenti:* nonché previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,.

27. 68. Mognato, Franco Bordo, Folino, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

8-bis. I costi *standard* determinati in applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e gli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative europee sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto della

specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali in termini di programmazione dei servizi e di promozione dell'efficienza del settore. Le disposizioni del presente comma si applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.

8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la soglia minima del rapporto di cui al precedente periodo può essere rideterminata per tenere conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali »;

b) il comma 6 è abrogato.

8-quater. Le disposizioni di cui al comma *8-ter* si applicano dal 1° gennaio 2018.

8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi da traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto del principio di semplificazione, dell'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalità e gestori. Le disposizioni del precedente periodo di applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente alla data di adozione dei provvedimenti tariffari; si applicano inoltre ai contratti di servizio in essere alla medesima data solo in caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione programmata, con conseguente riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al 70 per cento dell'aumento stimato dei ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in

cui la fattispecie non sia già disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

8-sexies. Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprono integralmente i costi di gestione, deve indicare nella carta dei servizi e nel proprio sito *internet* istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.

* **27. 41.** Carloni, Mura.

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

8-bis. I costi *standard* determinati in applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e gli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative europee sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali in termini di programmazione dei servizi e di promozione dell'efficienza del settore. Le disposizioni del presente comma si applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.

8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la soglia minima del rapporto di cui al precedente periodo può essere rideterminata per tenere conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali »;

b) il comma 6 è abrogato.

8-quater. Le disposizioni di cui al comma *8-ter* si applicano dal 1° gennaio 2018.

8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi da traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto del principio di semplificazione, dell'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalità e gestori. Le disposizioni del precedente periodo di applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente alla data di adozione dei provvedimenti tariffari; si applicano inoltre ai contratti di servizio in essere alla medesima data solo in caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione programmata, con conseguente riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al 70 per cento dell'aumento stimato dei ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in cui la fattispecie non sia già disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

8-sexies. Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui proventi tariffari

non coprano integralmente i costi di gestione, deve indicare nella carta dei servizi e nel proprio sito *internet* istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.

* **27. 28.** Gasparini, Casati.

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

8-bis. I costi *standard* determinati in applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e gli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative europee sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali in termini di programmazione dei servizi e di promozione dell'efficienza del settore. Le disposizioni del presente comma si applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.

8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la soglia minima del rapporto di cui al precedente periodo può essere rideterminata per tenere conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali »;

b) il comma 6 è abrogato.

8-quater. Le disposizioni di cui al comma *8-ter* si applicano dal 1° gennaio 2018.

8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi da traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto del principio di semplificazione, dell'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalità e gestori. Le disposizioni del precedente periodo di applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente alla data di adozione dei provvedimenti tariffari; si applicano inoltre ai contratti di servizio in essere alla medesima data solo in caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione programmata, con conseguente riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al 70 per cento dell'aumento stimato dei ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in cui la fattispecie non sia già disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

8-sexies. Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprano integralmente i costi di gestione, deve indicare nella carta dei servizi e nel proprio sito *internet* istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.

* **27. 23.** Palese, Latronico.

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

8-bis. I costi *standard* determinati in applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e gli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative europee sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali in termini di programmazione dei servizi e di promozione dell'efficienza del settore. Le disposizioni del presente comma si applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.

8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la soglia minima del rapporto di cui al precedente periodo può essere rideterminata per tenere conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali »;

b) il comma 6 è abrogato.

8-quater. Le disposizioni di cui al comma *8-ter* si applicano dal 1° gennaio 2018.

8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi da traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo

conto del principio di semplificazione, dell'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalità e gestori. Le disposizioni del precedente periodo di applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente alla data di adozione dei provvedimenti tariffari; si applicano inoltre ai contratti di servizio in essere alla medesima data solo in caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione programmata, con conseguente riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al 70 per cento dell'aumento stimato dei ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in cui la fattispecie non sia già disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

8-sexies. Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprono integralmente i costi di gestione, deve indicare nella carta dei servizi e nel proprio sito *internet* istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.

* **27. 20.** Guidesi, Saltamartini, Grimoldi.

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

11-bis. I contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico stipulati successivamente al 31 dicembre 2017 non possono prevedere la circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto pubblico regionale e locale appartenenti alle categorie M2 o M3, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0 o Euro 1, fermo

restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal divieto di cui al primo periodo per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi specifici.

11-ter. I contratti di servizio di cui al comma 11-bis prevedono, altresì, che i veicoli per il trasporto pubblico regionale e locale debbano essere dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri o di altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda, ai fini della determinazione delle matrici origine/destinazione, e che le flotte automobilistiche utilizzate per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale siano dotate di sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio. I contratti di servizio, in conformità con le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi *standard* di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura delle quote di ammortamento degli investimenti.

11-quater. I comuni, in sede di definizione dei piani urbani del traffico, ai sensi dell'articolo 36 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, individuano specifiche modalità per la diffusione di nuove tecnologie previste dal Piano di azione nazionale sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS), predisposto in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, impegnandosi in tale sede ad utilizzare per investimenti in nuove tecnologie per il trasporto specifiche quote delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea.

11-quinquies. Fatte salve le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di servizi già avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i con-

tratti di servizio che le regioni e gli enti locali sottoscrivono, successivamente alla predetta data, per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale prevedono, a carico delle imprese, l'onere per il mantenimento e per il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti, con esclusione delle manutenzioni straordinarie degli impianti e delle infrastrutture di proprietà pubblica e secondo gli *standard* qualitativi e di innovazione tecnologica a tal fine definiti dagli stessi enti affidanti, ove non ricorrano alla locazione senza conducente. I medesimi contratti di servizio prevedono inoltre la predisposizione da parte delle aziende contraenti di un piano economico finanziario che, tenendo anche conto del materiale rotabile acquisito con fondi pubblici, dimostri un impiego di risorse per il rinnovo del materiale rotabile, mediante nuovi acquisti, locazioni a lungo termine o *leasing*, nonché per investimenti in nuove tecnologie, non inferiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale. I medesimi contratti di servizio prevedono l'adozione, a carico delle imprese che offrono il servizio di trasporto pubblico locale e regionale, di sistemi di bigliettazione elettronica da attivare sui mezzi immatricolati. Nel rispetto dei principi di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, i contratti di servizio tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi *standard* di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura delle quote di ammortamento degli investimenti.

27. 78. Gandolfi.

ART. 30.

Al comma 1, capoverso 402-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per un periodo massimo di diciotto mesi.

30. 18. Miotto, Lenzi.

Al comma 1, capoverso 402-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse dei Fondi di cui ai commi 400 e 401 non impiegate per le finalità ivi indicate confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392.

30. 1. Silvia Giordano, Grillo, Lorefica, Nesci, Colonnese, Mantero, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

ART. 33.

Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:

ART. 33-bis.

(Modifica della disciplina per le cessioni di beni mobili a titolo gratuito da parte del Ministero della difesa).

1. All'articolo 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito di programmi di recupero economico-sociale di aree del territorio nazionale soggette a crisi industriale di cui all'articolo 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 »;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4-bis.* Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, alle cessioni di cui al comma 1, lettera *b-bis*), si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico ».

33. 02. Fanucci.

ART. 35.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: « conto corrente di tesoreria dell'ente impositore », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati ».

35. 4. Rubinato, Rostellato.

ART. 36.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Dopo il comma 714-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

« *714-ter.* Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti ».

* **36. 1.** D'Incà, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso, Sorial, Luigi Gallo.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Dopo il comma 714-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

« *714-ter.* Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata

originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti ».

* **36. 2.** Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga, Carra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Dopo il comma 714-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

« 714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti ».

* **36. 14.** Sottanelli, Zanetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Dopo il comma 714-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

« 714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti ».

* **36. 18.** Centemero, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Dopo il comma 714-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

« 714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti ».

* **36. 22.** Pastorino, Marcon, Costantino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Dopo il comma 714-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

« 714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti ».

* **36. 26.** Melilla, Albin, Capodicasa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Dopo il comma 714-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

« 714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti ».

* **36. 28.** Cirielli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Dopo il comma 714-*bis* dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

«*714-ter.* Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti ».

* **36. 31.** Cominelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Dopo il comma 714-*bis* dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

«*714-ter.* Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti ».

* **36. 34.** De Mita.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Dopo il comma 714-*bis* dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

«*714-ter.* Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli

interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti ».

* **36. 36.** Pastorelli, Lo Monte.

ART. 41.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Un'ulteriore quota delle risorse di cui al comma 2, fino a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, può essere destinata con le medesime modalità all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) per le attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale.

41.28 (*Nuova formulazione*) Dallai, Coscia, Ghizzoni, Mariani, Crimi, Malisani, Rocchi, Piccoli Nardelli, Bonaccorsi, Ascani, Manzi, Carocci, Blažina, Coccia, D'Ottavio, Iori, Malpezzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 43.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2017, limitatamente agli *ski-lift* siti nel territorio della regione Abruzzo, è prorogata di un anno, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.

43. 20. Tancredi.

Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

ART. 43-*bis*.

(*Assegnazione di spazi finanziari*).

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare

attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Alla lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « , individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli ».

Conseguentemente,

all'articolo 41, comma 2, sostituire la parola: 491,5 con la seguente: 461,5, la parola: 717,3 con la seguente: 687,3 e la parola: 699,7 con la seguente: 669,7.

*** 43. 06.** (Nuova formulazione) Melilla, Ricciatti, Zaratti, Albini, Capodicasa, Tancredi.

Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.

(Assegnazione di spazi finanziari).

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2,

2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Alla lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « , individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli ».

Conseguentemente,

all'articolo 41, comma 2, sostituire la parola: 491,5 con la seguente: 461,5, la parola: 717,3 con la seguente: 687,3 e la parola: 699,7 con la seguente: 669,7.

*** 43. 07.** (Nuova formulazione) Pellegrino, Marcon, Pastorino.

Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.

(Assegnazione di spazi finanziari).

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10,

comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Alla lettera *0a*) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « , individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli ».

Conseguentemente,

all'articolo 41, comma 2, sostituire la parola: 491,5 con la seguente: 461,5, la parola: 717,3 con la seguente: 687,3 e la parola: 699,7 con la seguente: 669,7.

* **43. 032.** *(Nuova formulazione)* Giuliotti, Carra, Cenni, Ghizzoni, Baruffi, Crivellari.

Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.

(Assegnazione di spazi finanziari).

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, *2-bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Alla lettera *0a*) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « , individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli ».

Conseguentemente,

all'articolo 41, comma 2, sostituire la parola: 491,5 con la seguente: 461,5, la parola: 717,3 con la seguente: 687,3 e la parola: 699,7 con la seguente: 669,7.

* **43. 05.** *(Nuova formulazione)* Pastorino, Marcon, Costantino.

Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.

(Assegnazione di spazi finanziari).

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, *2-bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni

2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Alla lettera *0a*) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « , individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli ».

Conseguentemente,

all'articolo 41, comma 2, sostituire la parola: 491,5 con la seguente: 461,5, la parola: 717,3 con la seguente: 687,3 e la parola: 699,7 con la seguente: 669,7.

*** 43. 08.** *(Nuova formulazione)* Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.

(Assegnazione di spazi finanziari).

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1,

comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Alla lettera *0a*) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « , individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli ».

Conseguentemente,

all'articolo 41, comma 2, sostituire la parola: 491,5 con la seguente: 461,5, la parola: 717,3 con la seguente: 687,3 e la parola: 699,7 con la seguente: 669,7.

*** 43. 031.** *(Nuova formulazione)* Palese.

ART. 45.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

ART. 45-bis.

(Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento del Fondo di solidarietà comunale 2017).

1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa al 2017 del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno dispone, in favore dei medesimi enti, il pagamento di un importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva fino al 90 per cento della spettanza annua dovuta.

*** 45. 02.** *(Nuova formulazione)* Pellegrino, Marcon, Pastorino.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

ART. 45-bis.

(Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento del Fondo di solidarietà comunale 2017).

1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa al 2017 del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno dispone, in favore dei medesimi enti, il pagamento di un importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva fino al 90 per cento della spettanza annua dovuta.

* **45. 03.** *(Nuova formulazione)* Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

ART. 45-bis.

(Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento del Fondo di solidarietà comunale 2017).

1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa al 2017 del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno dispone, in favore dei medesimi enti, il pagamento di un importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva fino al 90 per cento della spettanza annua dovuta.

* **45. 07.** *(Nuova formulazione)* Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

ART. 45-bis.

(Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento del Fondo di solidarietà comunale 2017).

1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa al 2017 del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno dispone, in favore dei medesimi enti, il pagamento di un importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva fino al 90 per cento della spettanza annua dovuta.

* **45. 08.** *(Nuova formulazione)* Palese.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

ART. 45-bis.

(Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento del Fondo di solidarietà comunale 2017).

1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa al 2017 del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno dispone, in favore dei medesimi enti, il pagamento di un importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva fino al 90 per cento della spettanza annua dovuta.

* **45. 011.** *(Nuova formulazione)* Giulietti.

ART. 46.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

ART. 46-bis.

(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015).

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 428, sono inseriti i seguenti:

« 428-bis. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con i ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono disciplinati, per le imprese agricole che nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 422 hanno reso, nei termini, la segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando una modulistica diversa, le modalità e i termini con i quali, si procede alla regolarizzazione delle istanze presentate, garantendo l'omogenea definizione delle voci ammissibili e dei massimali previsti nella scheda "C" allegata alle ordinanze di protezione civile rispettivamente adottate, e fermi restando i limiti complessivi dei fabbisogni finanziari ivi indicati.

428-ter. Conseguentemente, con apposite delibere del Consiglio dei ministri, sono riconosciuti alle imprese agricole di cui al comma 428-bis i benefici previsti dai commi da 422 a 428 e dai relativi provvedimenti attuativi, entro i limiti delle disponibilità finanziarie comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze. ».

* **46.033** (Nuova formulazione) Vazio, Giacobbe, Carocci, Tullo, Fiorio, Mariani, Basso.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

ART. 46-bis.

(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015).

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 428, sono inseriti i seguenti:

« 428-bis. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con i ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono disciplinati, per le imprese agricole che nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 422 hanno reso, nei termini, la segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando una modulistica diversa, le modalità e i termini con i quali, si procede alla regolarizzazione delle istanze presentate, garantendo l'omogenea definizione delle voci ammissibili e dei massimali previsti nella scheda "C" allegata alle ordinanze di protezione civile rispettivamente adottate, e fermi restando i limiti complessivi dei fabbisogni finanziari ivi indicati.

428-ter. Conseguentemente, con apposite delibere del Consiglio dei ministri, sono riconosciuti alle imprese agricole di cui al comma 428-bis i benefici previsti dai commi da 422 a 428 e dai relativi provvedimenti attuativi, entro i limiti delle disponibilità finanziarie comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze. ».

* **55.050** (Nuova formulazione) Guidesi, Saltamartini, Gianluca Pini, Castiello, Grimoldi, Palese.

ART. 47.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: previa intesa aggiungere le seguenti: con la singola regione interessata e.

* **47. 11.** (Nuova formulazione) Guidesi, Saltamartini, Grimoldi.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: previa intesa aggiungere le seguenti: con la singola regione interessata e.

*** 47. 46.** (Nuova formulazione) Bruno Bossio, Boccadutri, Oliverio.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: previa intesa aggiungere le seguenti: con la singola regione interessata e.

*** 47. 26.** (Nuova formulazione) Crimì.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: previa intesa aggiungere le seguenti: con la singola regione interessata e.

*** 47. 38.** (Nuova formulazione) Cristian Iannuzzi.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: alla società con le seguenti: al patrimonio della società.

47. 30. Carloni, Fanucci, Mura, Capone.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: della sottoposizione al CIPE del progetto definitivo della con le seguenti: del perfezionamento della delibera del CIPE relativa alla.

*** 47. 16.** Garofalo.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: della sottoposizione al CIPE del progetto definitivo della con le seguenti: del perfezionamento della delibera del CIPE relativa alla.

*** 47. 13.** Biasotti, Alberto Giorgetti, Sandra Savino.

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

11-bis. Al fine di migliorare la flessibilità dei collegamenti ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio di collegamento ferroviario via

mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n.138 T del 31 ottobre 2000, può essere effettuato anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia strettamente correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, da attuare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al Contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la società Rete ferroviaria italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti.

**** 47. 17.** Garofalo, Palese, Latronico.

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

11-bis. Al fine di migliorare la flessibilità dei collegamenti ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n.138 T del 31 ottobre 2000, può essere effettuato anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia strettamente correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, da attuare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al Contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la società Rete ferroviaria italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti.

**** 47. 28.** Carloni, Fanucci, Mura.

ART. 48.

Al comma 11 sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: commi 9 e 10.

Conseguentemente dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. In caso di mancata esibizione di un idoneo titolo di viaggio su richiesta degli agenti accertatori, la sanzione comminata è annullata qualora sia possibile dimostrare, con adeguata documentazione,

presso gli uffici preposti dal gestore del trasporto pubblico, il possesso di un titolo nominativo risultante in corso di validità al momento dell'accertamento.

48. 12. Causi.

Al comma 11 le parole: dai commi 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti: dai commi 9 e 10.

Conseguentemente al comma 12, primo capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli agenti accertatori, nei limiti del servizio a cui sono destinati, rivestono la qualità di pubblico ufficiale. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel presente titolo, per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.

48. 27. Bruno Bossio, Boccadutri, Oliverio.

ART. 49.

Al comma 7 sostituire le parole: apposita preventiva informativa all' con le seguenti: apposito preventivo parere dell'.

49. 1. Carinelli, Liuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Inca, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

ART. 52.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.

(Misure urgenti per la promozione della concorrenza nel trasporto a trazione elettrica su gomma).

1. All'articolo 17-septies, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 134, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

« a-bis) l'individuazione di parametri minimi di interoperabilità delle nuove colonnine di ricarica pubbliche e private, finalizzati a garantire la loro più ampia compatibilità con i veicoli a trazione elettrica in circolazione; ».

52. 026. Catalano, Mucci, Librandi.

ART. 61.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e al Ministro per lo sport con le seguenti: , al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Conseguentemente:

al comma 3, primo e quarto periodo, sostituire le parole: e al Ministro per lo sport con le seguenti: , al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Ministro per lo sport aggiungere le seguenti: , del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

al comma 10, sostituire le parole: e al Ministro per lo sport con le seguenti: , al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: e al Ministro per lo sport con le seguenti: , al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

al comma 17, sostituire le parole: del Ministro per lo Sport con le seguenti: del Ministro per lo sport, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

al comma 22, sostituire le parole: e al Ministro per lo Sport con le seguenti: , al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

61. 6. Malisani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: al Ministro per lo sport *aggiungere le seguenti:* , nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti.

Conseguentemente:

al comma 3, al primo e al quarto periodo, dopo le parole: al Ministro per lo sport *aggiungere le seguenti:* , nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti;

al comma 10, dopo le parole: alle Camere *aggiungere le seguenti:* , per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, ;

al comma 15, primo periodo, sopprimere la parola: nonché *e dopo le parole:* al Ministro per lo sport *aggiungere le seguenti:* , nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti;

al comma 22, primo periodo, dopo le parole: alle Camere, *aggiungere le seguenti:* per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari,.

61. 2. Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Brescia, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

ART. 63.

Al comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* nonché alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari.

63. 5. Simone Valente, Caso, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

ART. 65.

Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:

ART. 65-bis.

(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

65. 03. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

ALLEGATO 4

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

**ARTICOLO AGGIUNTIVO 6.06 DEL GOVERNO
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

All'articolo aggiuntivo 6.06, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: superiore a 345.000 con le seguenti: superiore a 300.000.

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo:

al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 30 aprile 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2018 e le parole: superiore a 265.000 con le seguenti: superiore a 200.000;

al comma 2 sostituire le parole: almeno il 15 per cento con le seguenti: almeno il 25 per cento.

0. 6. 06. 1. Paglia, Pastorino, Marcon.

All'articolo aggiuntivo 6.06, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: superiore a 345.000 con le seguenti: superiore a 300.000.

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo:

al comma 1, lettera b), sostituire le parole: superiore a 265.000 con le seguenti: superiore a 220.000;

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento »;

al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Alle date di scadenza previste alle lettera a) e b) del comma 1 i concessionari degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sanzionati con 50 euro l'ora per ogni singolo apparecchio ancora in funzione e collegato con la rete telematica SOGEI. Il calcolo della sanzione è di pertinenza dell'intero arco di tempo calcolato dal momento della scadenza prevista alle lettere a) e b) del comma 1 e l'effettivo distacco avvenuto tramite ordine esecutivo dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli certificata da parte della rete SOGEI.

0. 6. 06. 2. Baroni, Mantero, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Cariello, Castelli.

All'articolo aggiuntivo 6.06, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: superiore a 345.000 con le seguenti: superiore a 300.000.

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo:

al comma 1, lettera b), sostituire le parole: superiore a 265.000 con le seguenti: superiore a 220.000;

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 42 per cento ».

0. 6. 06. 3. Mantero, Baroni, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Cariello, Castelli.

All'articolo aggiuntivo 6.06, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non può essere superiore a 265.000 con le seguenti: deve essere pari a zero.

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, aggiungere in fine, il seguente comma:

3-bis. Per far fronte ai maggiori oneri di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, pari a 4.600 milioni di euro a decorrere dal 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono approvate disposizioni al fine di azzerare la spesa sostenuta per la crisi migranti, relativa al soccorso in mare, all'accoglienza e ai servizi sanitari e scolastici.

0. 6. 06. 4. Guidesi, Saltamartini.

All'articolo aggiuntivo 6.06, al comma 3, dopo le parole: riferibili a ciascun concessionario, aggiungere le seguenti: usando quale criterio prioritario la maggiore vicinanza a scuole o altri edifici sensibili individuati dagli enti locali e.

0. 6. 06. 5. Albini, Melilla.

All'articolo aggiuntivo 6.06, al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Alle date di scadenza previste alle lettere a) e b) del comma 1, i concessionari degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto

18 giugno 1931, n. 773, sono sanzionati con 50 euro l'ora per ogni singolo apparecchio ancora in funzione e collegato con la rete telematica SOGEI. Il calcolo della sanzione è di pertinenza dell'intero arco di tempo calcolato dal momento della scadenza prevista alle lettere a) e b) del comma 1 e l'effettivo distacco avvenuto tramite ordine esecutivo dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli certificata da parte della rete SOGEI.

0. 6. 06. 6. Baroni, Mantero, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Cariello, Castelli.

All'articolo aggiuntivo 6.06, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

La violazione del numero di nulla osta di cui al periodo precedente comporta l'applicazione della sanzione di euro 10.000 per ogni singolo nulla osta superiore a quello indicato.

0. 6. 06. 7. Mantero, Baroni, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Cariello, Castelli.

All'articolo aggiuntivo 6.06, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La riduzione di cui al comma 1 si applica a tutte le forme di gioco d'azzardo.

0. 6. 06. 8. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Riduzione degli apparecchi da divertimento).

1. La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall'articolo 1, comma 943,

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attuata, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017, nei seguenti termini:

a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000;

b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000.

2. A tal fine, i concessionari della rete telematica procedono, entro la data indicata alla lettera *a)* del comma 1, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili

alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1, entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.

3. Qualora alle date di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a quello indicato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede d'ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun concessionario, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti.

6. 06. Il Governo.